



CITTÀ DI BIELLA

REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITÀ

PREMESSA.....1

PARTE I IGIENE DELL'AMBIENTE.....1

TITOLO I - IGIENE DEL TERRITORIO..... 1

Art. 1	Suolo pubblico (ex 132).....	1
Art. 2	Concessione di suolo pubblico (ex 133).....	1
Art. 3	Insetti molesti (nuovo).....	2
Art. 4	Pesticidi, erbicidi - Disciplina in ambito agricolo (ex 47).....	2
Art. 5	Disciplina negli altri ambiti comunali (ex 48).....	2
Art. 6	Misure contro la penetrazione dei ratti e dei volatili negli edifici (ex 111).....	3
Art. 7	Rifiuti (nuovo).....	4
Art. 8	Presenza di animali nell'abitato (ex 175).....	4
Art. 9	Autorizzazione alla detenzione di animali nell'abitato (ex 176).....	4
Art. 10	Requisiti di compatibilità per la detenzione di animali nell'abitato (ex 177).....	4
Art. 11	Disciplina dello spandimento su terreno di liquami e di deiezioni animali derivanti da allevamenti zootecnici - Premesse generali (ex 12).....	5
Art. 12	Procedure, vincoli e divieti (ex 13).....	5
Art. 13	Disciplina delle concimaie e di altri depositi temporanei di liquami (ex 14).....	5

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE EMISSIONI ACUSTICHE..... 7

CAPO I	GENERALITA'	7
Art. 14	Campo di applicazione (ex 40).....	7
Art. 15	Definizioni (nuovo).....	7
CAPO II	ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI.....	8
Art. 16	Campo di applicazione (nuovo).....	8
Art. 17	Rumore interno (nuovo).....	9
Art. 18	Rumore esterno (nuovo).....	9
Art. 19	Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici (nuovo).....	9
CAPO III	MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE.....	10
Art. 20	Campo di applicazione (nuovo).....	10
Art. 21	Autorizzazioni in deroga senza istanza (nuovo).....	11
Art. 22	Autorizzazioni in deroga con istanza semplificata (nuovo).....	11
Art. 23	Autorizzazione in deroga con istanza ordinaria (nuovo).....	11
CAPO IV	CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.....	12
Art. 24	Campo di applicazione (nuovo).....	12
Art. 25	Autorizzazioni in deroga senza istanza (nuovo).....	12
Art. 26	Autorizzazioni in deroga con istanza semplificata (nuovo).....	12
Art. 27	Autorizzazione in deroga con istanza ordinaria (nuovo).....	13
CAPO V	ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE.....	13
Art. 28	Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti (nuovo).....	13
Art. 29	Attività produttive ed economiche (ex 42).....	14
Art. 30	Attività esplosive e postazioni di tiro (ex 43).....	14

Art. 31	Giocattoli, sale giochi (ex 44).....	15
Art. 32	Attività musicali (ex 45).....	15
Art. 33	Circolazione stradale (ex 46).....	16
Art. 34	Isolamento acustico - Parametri di riferimento (ex 113).....	16
TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE.....		17
Art. 35	Campo di applicazione (nuovo).....	17
Art. 36	Definizioni (nuovo).....	17
Art. 37	Autorizzazioni (ex 9).....	17
Art. 38	Scarichi di acque meteoriche di dilavamento (nuovo – ex 110).....	18
Art. 39	Divieto di utilizzare detergenti in torrenti e corsi d'acqua (ex 10).....	18
Art. 40	Allontanamento delle acque di scarico (ex 112).....	18
TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.....		19
Art. 41	Campo di applicazione (ex 16).....	19
Art. 42	Definizioni (nuovo).....	19
Art. 43	Impianti termici civili (ex 17).....	19
Art. 44	Focolari (ex 18).....	19
Art. 45	Altre attività (ex 21).....	20
Art. 46	Sistemi di allontanamento delle emissioni. Caratteristiche costruttive (ex 22).....	20
Art. 47	Allontanamento di odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura (ex 93).....	21
Art. 48	Collegamento a canne fumarie o a canne di esalazione di apparecchi a combustione o di cappe (ex 94).....	21
Art. 49	Tutela e miglioramento qualitativo dell'atmosfera urbana (ex 30).....	21
Art. 50	Attività che producono emissioni maleodoranti (ex 31).....	21
Art. 51	Accensione fuochi (ex 25).....	22
TITOLO V CANTIERI EDILI.....		23
Art. 52	Sicurezza nei cantieri (ex 52).....	23
Art. 53	Demolizioni: difesa dalla polvere (ex 53).....	23
Art. 54	Recinzioni dei cantieri (ex 54).....	23
Art. 55	Cantieri a lunga permanenza (ex 55).....	23
Art. 56	Rinvenimento di resti umani (ex 56).....	23

PARTE II IGIENE DEGLI EDIFICI.....24

TITOLO I Premesse e definizioni.....		24
Art. 57	Principi generali.....	24
Art. 58	Definizione di canna di ventilazione (ex 60).....	24
Art. 59	Definizione di canna di esalazione (ex 62).....	24
Art. 60	Definizione di locali Seminterrati e Sotterranei (ex 63).....	24
Art. 61	Definizione di alloggio antigienico (ex 65).....	24
Art. 62	Provvedimenti per alloggio antigienico (ex 66).....	25
Art. 63	Definizione di alloggio inabitabile (ex 67).....	25
Art. 64	Provvedimenti per alloggi inabitabili (ex 68).....	25
TITOLO II Edifici civili (residenziali e assimilati).....		26
Art. 65	Ambito di applicazione (ex 69).....	26
Art. 66	Requisiti degli elementi costruttivi (ex 70 - 75).....	26
Art. 67	Tipologia dei locali (ex 76).....	26
Art. 68	Soppalchi (ex 88).....	27
Art. 69	Definizione di superficie netta di pavimento (nuovo).....	27
Art. 70	Definizioni di altezze interne (ex 77).....	27
Art. 71	Altezza dei locali abitabili (ex 78).....	28
Art. 72	Superfici minime delle unità abitative (ex 79).....	28
Art. 73	Locali sottotetto (nuovo).....	29
Art. 74	Requisiti di illuminazione dei locali (ex 80).....	29
Art. 75	Requisiti di aerazione dei locali (ex 81).....	29
Art. 76	Verande (ex 89).....	30
Art. 77	Uso dei locali seminterrati e sotterranei (ex 86).....	31
Art. 78	Servizi igienici e stanze da bagno (ex 83).....	31

Art. 79	Cucina (ex 84).....	32
Art. 80	Acqua potabile (ex 85).....	32
Art. 81	Installazione apparecchi a combustione negli alloggi (ex 82).....	33
Art. 82	Impianti di condizionamento(ex 87).....	33
Art. 83	Gronde e pluviali (ex 110).....	34
Art. 84	Condotte di scarico (ex 112).....	34
Art. 85	Cortili (ex 101).....	34
Art. 86	Scale (ex 103 -107).....	34
Art. 87	Scale a chiocciola (ex 108).....	35
Art. 88	Parapetti (ex 109).....	35

TITOLO III Edifici e locali a destinazione industriale e artigianale.....36

Art. 89	Sistemazione aree esterne (ex 24, 114).....	36
Art. 90	Caratteristiche dei locali di lavoro (ex 39 115, 116, 117).....	36
Art. 92	Altezza dei locali (ex 118).....	37
Art. 92	Superficie aero-illuminante (ex 119).....	37
Art. 93	Dotazione di servizi igienici (ex 121).....	38
Art. 94	Caratteristiche dei servizi igienici (ex 122).....	38
Art. 95	Spogliatoi (ex 123).....	39
Art. 96	Mense e refettori (ex 124).....	39
Art. 97	Possibilità di deroghe (ex 128).....	39
Art. 98	Laboratori in edifici di civile abitazione (ex 127).....	39
Art. 99	Caratteristiche dei locali per attività produttive a domicilio (ex 129).....	40
Art. 100	Lavorazioni non ammesse (ex 130).....	40

TITOLO IV Edifici rurali.....41

Art. 101	Case rurali e pertinenze (ex 167, 171).....	41
Art. 102	Requisiti delle aree libere (ex 168).....	41
Art. 103	Locali per lavorazioni e depositi (ex 169, 179).....	41
Art. 104	Ricoveri per animali (ex 172, 173, 174).....	42
Art. 105	Ubicazioni delle concimaie (ex 178).....	42

PARTE III NORME RELATIVE AD ATTIVITÀ SPECIFICHE.....43

TITOLO I Edifici e locali per attività scolastiche e parascolastiche.....43

Art. 106	Attività scolastiche e parascolastiche (ex 134).....	43
Art. 107	Asili nido (ex 135).....	44
Art. 108	Scuole materne (ex 136).....	45
Art. 109	Centri di custodia oraria per l'infanzia (ex 137).....	46
Art. 110	Altre strutture scolastiche(ex 138).....	46
Art. 111	Strutture parascolastiche (ex 139).....	47
Art. 112	Attività di pubblico spettacolo e assimilati - Caratteristiche generali (ex 140).....	47
Art. 113	Dotazione di servizi (ex 141).....	48

TITOLO II Edifici e locali per attività sportive e ricreative.....48

Art. 114	Impianti sportivi (ex 142).....	48
Art. 115	Impianti sportivi con presenze complessive superiori a 100 (ex 143).....	49
Art. 116	Impianti con capienza complessiva inferiore alle 100 presenze (ex 144).....	49
Art. 117	Piscine (ex 145).....	50
Art. 118	Palestre scolastiche (ex 146).....	50
Art. 119	Palestre (ex 147).....	51
Art. 120	Scuole di danza o di ballo (ex 148).....	52

TITOLO III Edifici e locali per attività ricettive, alberghiere ed affini.....52

Art. 121	Strutture recettive alberghiere (ex 161).....	52
Art. 122	Strutture recettive extra-alberghiere (ex 162).....	52
Art. 123	Presidi residenziali e semi-residenziali di assistenza sociale (ex 163).....	52
Art. 124	Centri estivi, colonie e affini (ex 164).....	53
Art. 125	Campi nomadi e strutture recettive per profughi (ex 165).....	53

Art. 126	Aree di stazionamento notturno per camper (ex 166).....	53
----------	---	----

TITOLO IV Prescrizioni igieniche per lo svolgimento di particolari attività.....53

Art. 127	Attività sanitarie – Definizioni (ex 149).....	53
Art. 128	Studi e gabinetti medici (ex 150).....	54
Art. 129	Ambulatori medici (ex 151).....	54
Art. 130	Autorizzazioni (ex 152).....	54
Art. 131	Attività parasanitarie - Definizioni (ex 153).....	55
Art. 132	Farmacie (ex 154).....	55
Art. 133	Professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie (ex 155).....	55
Art. 134	Parrucchieri, pettinatrici, estetisti ed attività affini (ex 156).....	56
Art. 135	Attività miste (ex 157).....	56
Art. 136	Tatuatori (ex 158).....	56
Art. 137	Perforazione con monili (ex 159).....	57
Art. 138	Requisiti igienici dei locali per attività di tatuaggio e piercing (ex 160).....	57
Art. 139	Vendita e affitto di abiti e accessori usati (ex 7).....	57

PARTE IV Sanzioni.....58

Art. 140	Applicazione sanzioni (ex 181).....	58
----------	-------------------------------------	----

PREMESSA

1 Il presente Regolamento disciplina la materia dell'igiene e sanità pubblica in attuazione ed interpretazione della legislazione nazionale e regionale, adeguandola ed integrandola in relazione alle particolari condizioni locali ed è formato in conformità ai disposti dell'art. 218 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27.7.1934 n. 1265.

2 L'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative che risultino incompatibili con le norme contenute nel presente Regolamento comporta l'automatica disapplicazione di queste ultime.

PARTE I - IGIENE DELL'AMBIENTE

TITOLO I - IGIENE DEL TERRITORIO

Art. 1 Suolo pubblico (ex 132)

1. Tutte le strade, od altri suoli ad uso pubblico devono esser provvisti di mezzi per il facile pronto scolo delle acque meteoriche, coperti e sistemati nel sottosuolo. E' proibito gettare, spandere o accumulare immondizie e rottami di qualsiasi genere, acque sporche, materiale di scavo o demolizione o altro materiale che provochi offesa, imbrattamento o molestia, sulle strade, sulle piazze, sui cortili e su qualsiasi area di terreno scoperto nell'ambito pubblico o privato, come anche in fossi o canali.

Art. 2 Concessione di suolo pubblico (ex 133)

1. Oltre all'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, la concessione nel suolo pubblico per attività estemporanee varie, come fiere, mercati, parchi di divertimento, esposizioni e raduni, ecc. è data dal competente organo comunale subordinatamente all'adempimento di norme igieniche atte ad impedire l'inquinamento del suolo mediante materiale escrementizio, residui alimentari e materiale comunque putrescibile o fermentabile, nonché rifiuti in genere.

2. Le norme relative saranno caso per caso indicate dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e si riferiranno principalmente:

- a) alla disponibilità di acqua potabile e allo scarico delle acque usate;
- b) alla possibilità di allacciamento dei servizi igienici alla fognatura.

In caso la dotazione dei servizi non fosse adeguata alle manifestazioni, potranno essere previste, soluzioni alternative.

Art. 3 Insetti molesti (nuovo)

1. Al fine di prevenire la formazione di habitat idonei allo sviluppo di insetti molesti è fatto obbligo di:

- non mantenere allo scoperto contenitori di qualsiasi forma, natura o dimensione;
- non accumulare scarti vegetali, sfalci e potature in giardini, singoli o condominiali, in orti o parchi, con l'obbligo di provvedere al conferimento dei rifiuti verdi presso l'impianto di compostaggio oppure di provvedere al corretto recupero della frazione verde attraverso la corretta pratica del compostaggio domestico.

2. Ai proprietari o possessori a qualunque titolo di aree e spazi privati o pubblici è fatto obbligo di:

- tenere pulito da erbe infestanti, rifiuti ed inerti, ed evitare l'accumulo di qualsiasi materiale;
- provvedere al corretto deflusso delle acque con la manutenzione di fossi e di canali di scolo;
- convogliare e allontanare le acque meteoriche da qualsiasi superficie esposta;
- procedere periodicamente alla pulizia di grondaie e caditoie;
- evitare il formarsi di raccolte d'acqua e ristagni.

Art. 4 Pesticidi, erbicidi - Disciplina in ambito agricolo (ex 47)

1. L'utilizzazione dei prodotti pesticidi ed erbicidi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di altre parti del presente regolamento, è libera nelle aree indicate come agricole dal PRGC.

2. E' fatto peraltro obbligo di minimizzare l'utilizzazione dei prodotti di cui sopra e di ottimizzare la modalità di dispersione.

3. E' vietata l'irrorazione di prodotti in aerosol in condizioni di venti superiori a 2 metri/secondo, e comunque in condizioni tali per cui si abbia effetto deriva a carico di fondi non di proprietà. Devono essere rispettate inoltre le prescrizioni di cui alla Circolare Ministero Sanità n. 55 del 19.7.1984.

4. L'utilizzazione di mezzi aerei per la dispersione di taluni pesticidi in particolari ambiti agronomici è consentito, in relazione all'accertata impossibilità di procedere a convenienti trattamenti da terra, solo se espressamente prevista da apposita disciplina regionale emanata ai sensi della vigente normativa nazionale o, in carenza, approvata puntualmente dalla Regione Piemonte.

Art. 5 Disciplina negli altri ambiti comunali (ex 48)

1. L'utilizzazione di prodotti pesticidi ed erbicidi in aree soggette ad uso pubblico, in attesa delle disposizioni regionali previste dalla vigente normativa nazionale, è soggetta alle seguenti limitazioni:

- l'intervento, effettuato con apparecchiature per aspersione a tutta chioma (tipo pompe, atomizzatori...) deve essere eseguito da terra ad opera di personale specializzato, adottando le cautele atte a limitare il disturbo alle persone (odori, insetti, aerosol, imbrattamenti ecc.);
- per i trattamenti si possono utilizzare insetticidi e fungicidi registrati prima del DL 194/95 come presidi sanitari, in cui sia indicata in etichetta almeno la dicitura "colture ornamentali e/o floreali" o

registrati dopo il DL 194/95 come prodotti fitosanitari, in cui sia specificato il campo d'impiego ed il parassita contro il quale si vuole combattere (ex IV classe).

- l'area da trattare deve essere chiaramente delimitata e contrassegnata con cartelli segnaletici per l'intero periodo di carenza, con divieto di accesso al pubblico e ad animali domestici;
- durante l'applicazione non deve esservi vento e pioggia e gli estranei devono essere tenuti a distanza;
- nelle aree di pertinenza ad asili e scuole primarie, l'intervento deve essere effettuato nel giorno della settimana più utile a ridurre i rischi di esposizione;
- in nessun caso deve verificarsi l'interessamento di locali interni.

2. L'utilizzazione di prodotti pesticidi ed erbicidi in aree private è soggetto alle seguenti limitazioni:

- deve essere eseguito da terra ad opera di personale esperto e di maggiore età adottando le cautele atte a limitare il disturbo alle persone (odori, insetti, aerosol, imbrattamenti ecc..)
- per i trattamenti si possono utilizzare insetticidi e fungicidi registrati prima del DL 194/95 come ex presidi medico-chirurgici o registrati dopo il DL 194/95 come prodotti fitosanitari per piante ornamentali (PPO), nella cui etichetta sia specificato, oltre il campo d'impiego, il parassita contro il quale si vuole combattere (ex IV classe);
- almeno con 24 ore di anticipo, devono essere avvisati i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all'uso del prodotto impiegato ed invitandoli ad adottare anch'essi le presenti necessarie precauzioni;
- dovrà essere accertato che i vicini abbiano provveduto adeguatamente e senza alcuna dimenticanza; in caso contrario è perentoriamente vietato procedere al trattamento;
- l'area deve essere delimitata e contrassegnata per l'intero periodo di carenza, con blocco dell'accesso ad altri soggetti e ad animali domestici o da cortile;
- durante l'applicazione non deve esservi vento o pioggia e gli estranei devono essere tenuti a distanza;
- eseguire il trattamento in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse le porte e le finestre senza fastidi, evitando le ore di intenso traffico;
- non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose o di tempo perturbato;
- allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc...);
- non devono essere interessati dalle ricadute fondi finitimi o aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;
- devono essere adottate tutte le precauzioni al fine di impedire la penetrazione nei locali interni degli edifici limitrofi.

Art. 6 Misure contro la penetrazione dei ratti e dei volatili negli edifici (ex 111)

1. In tutti gli edifici, ove occorra, vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei ratti, dei piccioni e di animali in genere.

2. Nelle cantine, le bocche di lupo e tutte le aperture in genere devono essere protette con griglie o altri accorgimenti, senza tuttavia ostacolare l'aerazione dei locali.

3. Se necessario gli edifici dovranno in ogni caso essere sottoposti a trattamenti di disinfestazione e derattizzazione a cura e spese della proprietà con la necessaria periodicità e

comunque ogni qualvolta il Servizio di Igiene Pubblica o l'Amministrazione comunale ne ravvisi la necessità.

4. Nelle aree del territorio comunale e negli stabili pubblici oggetto di interventi di derattizzazione a cura della Pubblica Amministrazione è fatto divieto di:

- danneggiare o sottrarre le postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato;
- introdurre animali domestici all'interno delle aree segnalate dall'intervento;

[Art. 7 Rifiuti \(nuovo\)](#)

1. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti si rimanda al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

[Art. 8 Presenza di animali nell'abitato \(ex 175\)](#)

1. Non è ammessa la presenza di allevamenti di animali nell'abitato. E' consentito detenere presso la propria abitazione esclusivamente animali da compagnia e/o guardia compatibilmente con i Regolamenti condominiali.

2. In ogni caso dalla presenza degli animali di cui sopra non deve derivare alcuna molestia per il vicinato. Le valutazioni a tale riguardo sono di competenza del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario della ASL.

3. Per allevamenti di animali si devono intendere gli insediamenti con finalità produttive diverse per entità e qualità da quelle strettamente connesse all'uso familiare. Per uso familiare si intende l'utilizzo per i consumi della sola famiglia.

4. Al fine della utilizzazione familiare è ammessa la detenzione di un numero massimo di capi in età adulta pari a non più di 10 avicoli (polli, tacchini, ecc.), 10 conigli, 2 bovini, 2 suini, 2 equini, 4 ovini.

5. E' ammessa la presenza contemporanea di non più di 15 capi anche appartenenti a specie diverse. In tale evenienza gli animali di media e grossa taglia non dovranno superare il numero di 4.

[Art. 9 Autorizzazione alla detenzione di animali nell'abitato \(ex 176\)](#)

1. Coloro che intendono detenere nell'abitato gli animali di cui al punto precedente devono darne comunicazione al Sindaco che si avvale del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario della ASL per le eventuali verifiche di compatibilità rispetto agli insediamenti abitativi circostanti.

[Art. 10 Requisiti di compatibilità per la detenzione di animali nell'abitato \(ex 177\)](#)

1. Il Servizio di Igiene Pubblica ed il Servizio Veterinario della ASL, per la valutazione della compatibilità relativa alla presenza di animali nel centro abitato, dovrà tenere in considerazione:

- l'idoneità degli impianti di stabulazione;
- la distanza dalle proprietà adiacenti in rapporto alla diffusione di rumori ed odori. Gli impianti di stabulazione in ogni caso devono distare non meno di 10 metri dalle abitazioni viciniori di piccola taglia e mt. 20 per gli animali di media e grossa taglia;
- le modalità di stoccaggio ed allontanamento dei rifiuti organici.

Art. 11 Disciplina dello spandimento su terreno di liquami e di deiezioni animali derivanti da allevamenti zootecnici - Premesse generali (ex 12)

1 Lo spandimento di liquame e di letame sul suolo adibito ad uso agricolo è consentito solo ai fini di una corretta pratica agronomica intesa alla fertilizzazione e all'ammendamento del terreno stesso, e sempre che non vi sia la presenza di sostanze tossiche o nocive.

2 Come suolo adibito ad uso agricolo si intende qualsiasi superficie la cui produzione vegetale è direttamente od indirettamente utilizzata per l'alimentazione umana o animale, ovvero per processi di trasformazione industriale o comunque è soggetta di commercio; si intende altresì qualsiasi superficie sulla quale debba essere effettuata o sia in atto pratica agricola, di silvicoltura o di creazione o mantenimento del verde.

3 Le presenti disposizioni valgono anche per lo spandimento di pollina, ancorché soggetta alle disposizioni normative relative ai fertilizzanti.

Art. 12 - Procedure, vincoli e divieti (ex 13)

1. Ferme restando le procedure autorizzative ed amministrative relative allo spandimento di liquami zootecnici su terreno agricolo, i vincoli ed i divieti, nonché le limitazioni d'uso sanciti dal Regolamento regionale 29.10.2007 n. 10/R trovano applicazione anche per lo spandimento su terreno agricolo di letame.

2. E' comunque vietato lo spandimento del liquame sul terreno se non è preceduto da un periodo di fermentazione nella concimaia atto a ridurre la molestia conseguente allo spandimento.

3. Inoltre le operazioni di spandimento dovranno essere sospese e potranno essere vietate ogni qualvolta si registri:

- un deterioramento delle caratteristiche dell'acqua prelevata ad uso idropotabile dalle falde sotterranee;

- la sussistenza di odori molesti interessanti insediamenti abitativi.

3. Le operazioni di trasporto e spandimento dovranno avvenire con l'ausilio di mezzi idonei, e con metodi tali da impedire l'imbrattamento di aree e strade pubbliche o private ad uso pubblico, nonché la diffusione di odori molesti e di insetti.

4. Sono comunque vietati gli scarichi puntuali di liquami zootecnici e di colaticci derivanti da concimaie.

5. Sono inoltre vietate le operazioni di spandimento di liquami o letami prodotti da allevamenti interessati da patologie infettivo-diffusive trasmissibili per contatto o per via oro-fecale, se non previa igienizzazione del materiale ed adeguato tempo di stoccaggio.

Art. 13 - Disciplina delle concimaie e di altri depositi temporanei di liquami (ex 14)

1. Gli allevamenti zootecnici, sia con lettiera che senza, devono essere dotati di idoneo deposito temporaneo di liquami e/o letami.

2. Tale deposito temporaneo, per quanto riguarda i liquami, deve essere convenientemente dimensionato in ragione del tempo di stazionamento minimo previsto (per stoccaggi senza trattamento almeno 4 mesi) e dell'entità di liquami prodotti da ciascuna tipologia di capi, secondo la seguente tabella:

Peso (Kg/capo)	Liquami (mc/anno)
-----------------	-------------------

Bovini 100		6.5
300		18.5
500		22.2
Suini 25		1.9
70/100		5.4
150		11.5
Ovaiole	1.8	0.04
Tacchini	6.8	0.12

3. Per quanto riguarda i letami, la tipologia di lettiera e la modalità di conduzione (frequenza di spandimento, frequenza ed entità di rinnovo della lettiera) costituiscono i parametri di valutazione per il dimensionamento del deposito temporaneo, in relazione al carico massimo previsto da stoccarsi.

4. I depositi temporanei devono avere pavimentazione impermeabile, così come le quattro pareti; è ammessa l'assenza di una o più pareti quando la modalità di costruzione sia tale da assicurare la detenzione dei volumi desiderati di materiale senza dispersioni esterne. In caso di detenzione di liquame non trattato il deposito deve essere suddiviso in almeno 4 sezioni, ai fini di una turnazione che consenta la maturazione del liquame.

5. Dalla posizione più declive del deposito di letame deve dipartirsi una condotta di troppo pieno che veicoli il colaticcio verso apposito pozzetto impermeabile a tenuta; il colaticcio così raccolto sarà reimmesso sulla massa di residui detenuta manualmente o mediante pompaggio.

6. In nessun caso potrà aversi contaminazione del suolo circostante o la formazione di scarico puntuale.

7. Il deposito temporaneo dovrà essere riparato dalle precipitazioni atmosferiche, anche mediante il ricorso a teli impermeabili asportabili all'occorrenza, sia per minimizzare la produzione di colaticcio che per ridurre la proliferazione di insetti ed incrementare la temperatura della massa.

8. I depositi temporanei devono distare almeno 25 metri dall'insediamento del titolare ed almeno 100 metri da altri insediamenti abitativi.

9. Ai fini del presente regolamento, non costituiscono deposito temporaneo di letami:

- gli accumuli derivanti dal loro deposito su terreno agricolo, quando lo spandimento venga eseguito entro le successive 48 ore, salvo cause di forza maggiore, e che gli eventuali liquami siano già stabilizzati;
- gli accumuli derivanti dalla loro giacenza presso orti e giardini privati, al fine del loro successivo utilizzo, a condizione che sotto e sopra il cumulo siano posizionati teli impermeabili in plastica, che gli accumuli distino almeno 20 metri da altre abitazioni, e che in caso trattasi di liquami gli stessi siano già stabilizzati all'origine.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE EMISSIONI ACUSTICHE

CAPO I GENERALITA'

Art. 14 - Campo di applicazione (ex 40)

1. La presente parte disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del DPCM 01.03.1991, della Legge 447/95 e s.m.i., relativi decreti attuativi e LR 52/2000. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali considerati nel I comma dell'art. 659 del Codice penale.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative in materia, la zonizzazione del territorio comunale costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 15 - Definizioni (nuovo)

1 Si definiscono:

- a) attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) attività a carattere temporaneo: attività che durano per un tempo limitato. Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno, con decorrenza dall'inizio dell'attività, e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo;
le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno con decorrenza dall'inizio dell'attività;
le attività connesse ai dehors sono a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi all'anno, con decorrenza dall'inizio dell'attività;
- c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

- e) valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- f) valori limite di accettabilità/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, i valori limite di immissione sono distinti in:
 - valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
- g) classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- h) impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- i) clima acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;
- j) requisiti acustici degli edifici: i requisiti stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
- k) tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/1995.

CAPO II - ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art. 16 - Campo di applicazione (nuovo)

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo:
 - a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
 - b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 - c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
 - d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
 - e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;

Art. 17 - Rumore interno (nuovo)

1. All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'articolo precedente, comma 1. lettere a) e b), ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori stabiliti dal D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277, quando applicabile.
2. Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'articolo precedente, comma 1., lettera c) del presente regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

Art. 18 - Rumore esterno (nuovo)

1. Le attività indicate all'articolo 16, lettere dalla a) alla d), devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 ad esclusione delle attività inserite in aree esclusivamente industriali (classe VI della classificazione acustica comunale) per le quali il criterio differenziale non trova applicazione.
2. I servizi e gli impianti indicati all'articolo 16, lettera e) devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale. Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14

novembre 1997, ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

3. I limiti di cui al comma 1 si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vociare dei clienti o avventori prodotte all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione ivi inclusi i dehors;

4. Fermo restando il rispetto dei valori limite di cui ai commi 1 e 2, il disturbo provocato all'interno di un edificio da semplici apparecchiature (quali elettrodomestici ed utensili) ovvero da comportamenti connessi all'attività di persone è disciplinato dall'articolo 844 codice civile.

Art. 19 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici (nuovo)

1. Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli e portoni.

2. I limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 si applicano:

- agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto;
- agli impianti nei quali, successivamente all'entrata in vigore del decreto, siano soggetti a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica;
- agli impianti antecedenti all'entrata in vigore, laddove ne sussista la fattibilità tecnica ed economica.

3. Nel caso in cui, per un impianto installato antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 4 dicembre 1997, venga accertato il superamento dei limiti di cui all'Allegato A dello stesso, il proprietario o l'amministratore adotta soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico/economica, la riduzione delle emissioni.

4. I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 devono essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via interna.

5. Gli impianti tecnologici di cui al comma 1 del presente articolo, in quanto sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, sono soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio, indipendentemente dalla data di installazione.

CAPO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Art. 20 - Campo di applicazione (nuovo)

1. Fermo restando la definizioni e le caratteristiche di temporaneità indicate all'articolo 15 comma 1 lettera b), sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
- b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
- c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati.

2. Le autorizzazioni in deroga ai valori limite, a seconda delle caratteristiche proprie del tipo di attività oppure dei luoghi in cui sono esercitate sono distinte in:

- autorizzazioni in deroga senza istanza
- autorizzazioni in deroga con procedura semplificata
- autorizzazioni in deroga con procedura ordinaria

3. È facoltà del Sindaco, con provvedimento motivato, concedere una deroga ai limiti di rumore ed alle prescrizioni del presente Regolamento a particolari manifestazioni temporanee ritenute di interesse pubblico, fermo restando che il valore di immissione in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore concesso in deroga non potrà superare i 70 dB(A).

Art. 21 - Autorizzazioni in deroga senza istanza (nuovo)

1. Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza, le seguenti attività temporanee:

- spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, auto d'epoca, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00.
- luna park, circhi e feste popolari, eventi sportivi, mercati, fiere, cinema all'aperto che si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 24.00, fatti salvi eventuali restrizioni di orario indicati in altri provvedimenti autorizzativi.

Art. 22 - Autorizzazioni in deroga con istanza semplificata (nuovo)

1. Sono autorizzate con procedura semplificata, a decorrere dalla data indicata nell'istanza, le manifestazioni di cui al presente titolo, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività, qualora siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- svolgimento nei siti individuati secondo i criteri della D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85–3802 “Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio” e di seguito indicati:

- Area Fiere di corso Pella
- Campo Sportivo A. Lamarmora – Stadio V. Pozzo e piazza Borsellino
- Piazza Falcone
- Piazza Casalegno
- Piazza Unità d’Italia
- Parcheggio e Chiostro San Sebastiano
- Piazza Martiri della Libertà
- Piazza del Monte
- Campo Sportivo strada Garella
- Piazzale Frignano
- Piazza XXV Aprile
- Piazza Don Gatto
- Piazza della Cisterna
- Giardini Zumaglini
- Piazza Vittorio Veneto
- Piazza Duomo
- Parco Euridice Kennedy

- per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all’anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell’orario ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 22:00

- per ogni sito durata complessiva fino a 3 giorni all’anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell’orario ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 24:00;

- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;

2. L’istanza di autorizzazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività utilizzando l’Allegato 2 alla D.G.R. 27 giugno 2012 n. 24-4049;

3 Per il conteggio dei giorni annui di cui al comma 1 farà fede l’ordine cronologico di arrivo delle istanze.

[Art. 23 - Autorizzazione in deroga con istanza ordinaria \(nuovo\)](#)

1. Tutte le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo che non ricadono nei casi previsti dai precedenti articoli, ivi inclusi gli eventi il cui svolgimento eccede il limite di giorni annui riservato ad ogni sito, devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.

2. L’istanza di autorizzazione in duplice copia di cui una in competente bollo (fatto salvo l’eventuale esonero a norma di legge), redatta secondo il modello disponibile presso l’Ufficio Ambiente del Comune di Biella o scaricabile dal sito istituzionale, deve essere presentata al Comune con almeno 45 giorni rispetto all’inizio dell’attività.

3. Il Comune, anche avvalendosi della collaborazione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ai sensi art 12 della l.r. n. 52/2000, può imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell’inquinamento acustico ulteriori a quelle proposte dal richiedente.
4. Nel provvedimento di autorizzazione, il Comune potrà prescrivere, anche su indicazione dell'ARPA, l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante (quali: la localizzazione del palco, l’orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, ecc.). Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà comunque imporre nel corso della manifestazione limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico.

CAPO IV - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 24 - Campo di applicazione (nuovo)

1. Sono regolamentate in questo Capolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali, lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, in quanto il loro allestimento è limitato al tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell’opera.

Art. 25 - Autorizzazioni in deroga senza istanza (nuovo)

1. Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza, le seguenti attività di cantiere edile, stradale o assimilabile:
 - cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all’esecuzione dell’intervento di emergenza, quali ad esempio l’erogazione dell’acqua potabile, dell’energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l’incolumità delle persone o per la salvaguardia dell’ambiente;
 - cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell’ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall’esterno dell’edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;
 - lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell’ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall’interno dell’edificio, effettuati tra le ore 8:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali e tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 20:00 nei giorni festivi;

Art. 26 - Autorizzazioni in deroga con istanza semplificata (nuovo)

1. Le attività di cantiere edile, stradale o assimilabile sono autorizzate con procedura semplificata, a decorrere dalla data indicata nell'istanza, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività, qualora siano rispettate le seguenti prescrizioni:- allestimento in aree non assegnate di Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;

- orario di attività compreso fra le ore 8:00 e le 20:00 con pausa di almeno 1 ora fra le 12:00 e le 15.00;
- utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- durata complessiva delle attività fino a 60 giorni;

2. L'istanza di autorizzazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività utilizzando il modulo disponibile presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Biella e scaricabile dal sito istituzionale.

Art. 27 - Autorizzazione in deroga con istanza ordinaria (nuovo)

1. Tutte le attività di cantiere edile, stradale o assimilabili che non ricadono nei casi previsti dai precedenti articoli devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.

2. L'istanza di autorizzazione in duplice copia di cui una in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge), redatta secondo il modulo disponibile presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Biella e scaricabile dal sito istituzionale, deve essere presentata al Comune con almeno 45 giorni rispetto all'inizio dell'attività.

3. Il Comune, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ai sensi art 12 della l.r. n. 52/2000, può imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico ulteriori a quelle proposte dal richiedente.

4. Nel provvedimento di autorizzazione, il Comune potrà prescrivere, anche su indicazione dell'ARPA, l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante . Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà comunque imporre limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico.

CAPO V - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 28 - Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti (nuovo)

1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; è consentito nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

2. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche e del suolo pubblico (sfalcio dell'erba, potature, soffiatori ecc..) in virtù della pubblica utilità, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 19:00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Le opere di pronto intervento sono consentite in qualsiasi ora, sia dei giorni feriali che festivi.
3. Le attività di igiene del suolo, spazzamento meccanizzato delle strade e delle piazze, di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.
4. Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, e per il tempo strettamente necessario al completamento dell'intervento.
5. Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte del Comune secondo le modalità descritte al Capo IV del presente regolamento.

Art. 29 - Attività produttive ed economiche (ex 42)

1. Le sorgenti sonore fisse devono rispettare i limiti di emissione ed immissione in ambiente a loro imposti dal DPCM 14.12.1997. Per le immissioni in ambiente abitativo vale in aggiunta il rispetto del limite differenziale, specificato nell'art. 4 del citato decreto. I limiti a cui fare riferimento sono quelli specificati dalle classi di zonizzazione acustica del territorio comunale. Tale disposizione non si applica nei casi in cui:
 - l'ambiente abitativo è connesso ad un insediamento produttivo, in area prevalentemente industriale, ed è utilizzato dal titolare o dagli addetti alla custodia dell'attività;
 - il soggiorno di persone sia in locali pertinenti all'attività (uffici);
 - l'attività sia esplicitamente esclusa dall'applicazione delle vigenti normative.
2. Le immissioni in area esterna devono essere valutate in funzione della vigente classificazione del territorio comunale.
3. Le attività nelle quali in via presuntiva o a seguito di valutazioni strumentali l'esposizione interna a rumore sia superiore a 90 dB(A) sono definite come "attività rumorose". Nelle aree del territorio comunale per le quali non sia stata possibile la classificazione acustica come aree esclusivamente o prevalentemente industriali, tali attività sono soggette a limitazione d'orario (attivazione dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 19.00). E' fatta salva la possibilità di deroga, nei limiti dell'orario richiesto e sentito il Servizio comunale competente e l'ARPA, quando l'esercente dimostri che l'impatto acustico sia nei limiti di legge.

Art. 30 - Attività esplosive e postazioni di tiro (ex 43)

1. Le attività caratterizzate da fenomeni esplosivi (cave, campi di esercitazione militare), devono essere esercitate in modo tale che le esplosioni avvengano esclusivamente in ore diurne, dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18, con preavviso alla popolazione.
2. Le attività devono essere interrotte quando la postazione esplosiva interessi con forti vibrazioni centri abitati e strutture architettoniche tutelate, o comporti anomalie di funzionamento di sistemi di sicurezza in impianti industriali e di trasporti funiviari.
3. Devono essere inoltre interrotte nelle attività di cava in montagna, allorquando si abbia suscettibilità di valanghe o slavine nella valle interessata.
4. Gli impianti di tiro con armi da fuoco devono essere realizzati a congrua distanza da insediamenti abitativi, ed essere esercitati esclusivamente in ore diurne, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.
5. E' fatto divieto di utilizzare in centro abitato armi da fuoco, anche caricate a salve, e petardi o altri fuochi artificiali esplodenti, al di fuori delle manifestazioni autorizzate dal Comune e soggette a procedure di deroga.

Art. 31 - Giocattoli, sale giochi (ex 44)

1. E' fatto divieto di vendita e di utilizzo nel territorio comunale di giocattoli aventi potenza sonora superiore a 90 dB(A).
2. E' fatto divieto nelle sale giochi di determinare esposizioni al pubblico frequentante superiori ai 85 dB(A). In caso di superamento di tali soglie, la licenza potrà essere soggetta a provvedimenti di sospensione o revoca.

Art. 32 - Attività musicali (ex 45)

1. I locali pubblici e i circoli privati nei quali siano svolte riproduzioni di brani musicali o musica dal vivo in orari successivi alle ore 20.00, con l'esclusione di cinema e teatri, oltre a quanto eventualmente prodotto ai sensi degli articoli precedenti, devono presentare documentazione integrativa che dettagli i seguenti elementi:
 - caratteristiche tecniche del sistema di riproduzione ed amplificazione, nonché delle casse acustiche, ripartite per le diverse fasce di frequenza;
 - disposizione delle casse e relativi orientamenti e modalità di posizionamento;
 - sistemi di insonorizzazione e di controllo elettronico alla fonte della sorgente sonora, e loro caratteristiche tecniche;
2. La licenza sarà concessa, con eventuali prescrizioni, solo se è dimostrata una condizione di non superamento dei limiti di emissione ed immissione stabiliti dal DPCM 1.3.1991, in relazione alla classificazione acustica del territorio comunale.. In ogni caso nei locali esercitati all'interno del centro abitato è obbligatorio che:
 - non siano installati subwoofer;
 - non vi siano comunicazioni con il vano scala o si dimostri che tale collegamento è ininfluenza ai fini acustici.

3.. Il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, nonché il superamento dei limiti stabiliti, accertato dall'ARPA con idoneo controllo, determinerà, oltre alle previste sanzioni amministrative, le seguenti sanzioni accessorie:

- sospensione da giorni 7 ad un massimo di giorni 30 della licenza di pubblico spettacolo o dell'autorizzazione rilasciata a locali pubblici o circoli privati ai sensi del comma 2 del presente articolo;
- in caso di recidiva, revoca della licenza o dell'autorizzazione di cui al comma 2, con l'impossibilità di richiedere nuova licenza o autorizzazione negli stessi locali per 6 mesi.

Art. 33 - Circolazione stradale (ex 46)

1. E' fatto divieto di usare dispositivi di segnalazione acustica, salvo casi di necessità, o di utilizzare il veicolo in maniera impropria, o di modificare dispositivi di silenziamento, in maniera tale da ingenerare un peggioramento della qualità acustica ambientale. La disposizione si applica anche ai mezzi di emergenza, di soccorso e di vigilanza, quando non impegnati in operazioni.

2. E' fatto divieto di utilizzare dispositivi di riproduzione musicale a forte volume.

3. Nelle strade urbane con profilo a U, nonché nelle aree di parcheggio, anche private, è vietato il preriscaldamento dei mezzi a motore acceso.

4. Nella nuova edificazione e nella ristrutturazione le facciate devono essere realizzate con ~~modalità architettoniche~~ e con materiali che minimizzino i fenomeni di riflessione e rispettino ai requisiti di isolamento di facciata specificati nel DPCM 05.12.1997.

Art. 34 - Isolamento acustico - Parametri di riferimento (ex 113)

1. Per l'isolamento acustico dei nuovi edifici e degli edifici soggetti a ristrutturazione si fa riferimento alla vigente normativa in materia di requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5 dicembre 1997).

2. Ai fini del presente articolo per ristrutturazione si intende il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali o verticali dell'edificio, delle facciate esterne, verniciatura esclusa, come specificato nella nota n. 3632/SIAR/98 del Ministero dell'Ambiente.

TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE

Art. 35 - Campo di applicazione (nuovo)

1. Il presente titolo disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento delle acque ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e della Legge Regionale 13 marzo 1990 e s.m.i.

_ - Defizii (nuovo)

1. Ai fini del presente Titolo si definiscono, ferme restando quanto previsto all'articolo 74 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.:a) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- b) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- c) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- d) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Art. 37 - Autorizzazioni (ex 9)

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità competente individuata ai sensi della L.R. 17 novembre 1993 n. 48 alla quale spettano inoltre le attività di controllo. Sono pertanto di interesse comunale, tutti gli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo provenienti dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale, qualunque sia la natura degli scarichi stessi.

2. Sono di competenza del gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi, indipendentemente dalla loro natura e provenienza, recapitanti nelle pubbliche fognature.

3. Qualora si rinvenissero scarichi di acque reflue di interesse comunale così come definite al comma 1, privi di autorizzazione, ivi inclusa la richiesta di rilascio di autorizzazioni allo scarico "in sanatoria", l'Ufficio competente procederà all'istruttoria previo verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa alla normativa in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatto salvo che la violazione non integri una fattispecie penalmente rilevante.

Art. 38 - Scarichi di acque meteoriche di dilavamento (nuovo – ex 110)

1. Si definiscono acque meteoriche di dilavamento la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti.

2. Non sono ricomprese nel presente articolo, in quanto disciplinate dal Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R. la formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e l'immissione nel recapito finale delle acque di prima pioggia e di lavaggio qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti ed installazioni in cui si svolgono o siano insediati:

- a) le attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- b) gli impianti stradali o lacuali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti;
- c) gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi normativa vigente in materia;
- d) i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
- e) i depositi e gli impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui alla lettera a);
- f) i centri intermodali previsti dal Piano territoriale regionale.

3. Le acque meteoriche non disciplinate dal Regolamento 20 febbraio 2006 n. 1/R non sono soggette a vincoli, prescrizioni o autorizzazioni finalizzate alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento.

4. Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso spazi privati o cortili e altri spazi anche coperti, di canali di gronda sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque meteoriche ai tubi di scarico.

5. I condotti delle acque dei tetti devono essere in numero e di diametro sufficiente per smaltire l'acqua raccolta, anche in condizioni di precipitazioni intense; il diametro interno delle condotte non deve essere di norma inferiore a cm. 8.

6. Al fine di evitare il sovraccarico della rete fognaria mista, in sede di esame delle pratiche edilizie ed in relazione alle condizioni urbanistiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell'area, il Comune può prescrivere la separazione delle acque nere e grigie, con recapito in pubblica fognatura, dalle acque meteoriche di dilavamento, con recapito in acque superficiali o suolo.

7. E' fatto comunque divieto di recapitare le acque meteoriche in altre proprietà pubbliche o private, fatto salvo esplicito atto di assenso e nel rispetto delle condizioni urbanistiche e geomorfologiche dell'area.

Art. 39 - Divieto di utilizzare detergenti in torrenti e corsi d'acqua (ex 10)

1. E' vietato compiere qualsiasi attività che comporti l'immissione di detergenti, saponi o sostanze comunque contenenti tensioattivi sulle rive o nei corsi d'acqua.

Art. 40 - Allontanamento delle acque di scarico (ex 112)

1. Le condutture delle reti di scarico devono essere sicuramente impermeabili ed a perfetta tenuta, così come le giunzioni devono essere isolate dai muri e dalle condutture delle reti di distribuzione delle acque e in ogni caso a un livello inferiore di questa.

Le condutture devono essere interrato salvo nei casi particolari ove, per pericolosità degli scarichi, l'Autorità sanitaria locale può prescrivere percorsi controllabili a vista.

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Art. 41 - Campo di applicazione (ex 16)

1. Sono sottoposti alle norme del presente Titolo: gli impianti termici a funzionamento continuo e discontinuo, alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi; i mezzi motorizzati, gli stabilimenti industriali, artigianali e commerciali e qualsiasi attività che possa dar luogo ad emissioni di qualunque tipo che, oltre ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria, possono costituire pregiudizio per la salute, danno per i beni pubblici o privati, per le colture agricole, per la flora e la fauna in genere.

Art. 42 - Definizioni (nuovo)

1. Si definisce:

a) **impianto termico**: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;

b) **impianto termico civile**: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;

- c) **generatore di calore**: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;
- d) **focolare**: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;
- e) **camini o canne fumarie**: porzioni ascendenti dei canali da fumo atte a determinare un tiraggio naturale nei focolari ed a scaricare i prodotti della combustione nell'atmosfera;
- f) **canali da fumo**: insieme delle canalizzazioni attraversate dai fumi prodotti dalla combustione;
- g) **bocca del camino**: sezione terminale retta del camino;
- h) **comignolo**: dispositivo posto alla bocca del camino atto a facilitare la dispersione dei prodotti della combustione nell'atmosfera.

Art. 43 - Impianti termici civili (ex 17)

1. Gli impianti termici civili, con esercizio continuo od occasionale, sono sottoposti a vigilanza e devono essere conformi alle norme sulla sicurezza degli impianti.

Art. 44 - Focolari (ex 18)

1. Tutti i focolari siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso devono essere collegati a canna fumaria.

2. Qualora un focolare sia condotto in modo da dar luogo a produzione di gas, vapori o polveri che possono generare molestia o costituire pericolo, il Comune, su istruttoria tecnica del Dipartimento ARPA competente, prescrive l'adozione di apparecchi idonei ad assicurare una perfetta combustione.

Il Comune, sentito il parere del Dipartimento ARPA competente, può proibire l'impiego di combustibili non adatti al tipo di focolare e che comunque possono essere causa di insalubrità e di molestia.

3. Sono esclusi dal presente Regolamento i bracieri ed i barbecue, le cui immissioni non devono comunque superare la normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 del Codice Civile.

Art. 45 - Altre attività (ex 21)

1. L'esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente, a produzione di gas, vapori, polveri o emissioni di qualunque tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danni a beni pubblici o privati, deve essere condotto in modo e con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare il pericolo o la molestia.

2. L'autorità comunale competente, su istruttoria tecnica del Servizio di Igiene Pubblica o dell'ARPA, dispone i provvedimenti necessari per rimuovere ogni causa di insalubrità.

Art. 46 - Sistemi di allontanamento delle emissioni. Caratteristiche costruttive (ex 22)

1. Per le caratteristiche tecniche e costruttive ed il dimensionamento delle canne fumarie e delle canne di esalazione occorre attenersi alle vigenti norme UNI di settore.

2. I camini di impianti termici che usano qualsiasi combustibile, opportunamente coibentati, o di altri cicli industriali devono evitare l'insorgere di molestia diretta ed assicurare un'idonea dispersione e diluizione degli inquinanti emessi anche a valle degli impianti di abbattimento.

3. Ai sensi del D.P.R. 412/1993 e s.m.i. gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.¹

4. Restano ferme le deroghe a quanto previsto dal precedente comma 3 qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 9bis e 9ter del D.P.R. 412/1993 e s.m.i.

5. E' possibile derogare da quanto stabilito dal comma 3 nei casi in cui:

- a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 3, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
- b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento adottate a livello nazionale, regionale o comunale
- c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

6. Nei casi di deroga di cui al comma 4. è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni.

7. I generatori di calore di apparecchi non considerati "impianti termici" quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari, devono essere collegati ad idonea canna fumaria, con sbocco sopra il tetto dell'edificio, alla quota prevista dalla normativa tecnica ad essi applicabile.

8. La quota delle bocche dei camini a servizio di attività industriali e artigianali destinate all'allontanamento delle emissioni prodotte dalle lavorazioni devono rispettare entrambi i seguenti requisiti: a) la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;

- b) i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.

Eventuale deroga alle prescrizioni di cui al presente comma potrà, su richiesta del gestore, essere concessa dal Comune.

Art. 47 - Allontanamento di odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura (ex 93)

1. L'evacuazione dei vapori di cottura provenienti da cucine professionali, deve avvenire mediante condotti con scarico a tetto. Se lo scarico a tetto non è possibile, condizione asseverata dal tecnico progettista, e previo parere dell'ASL, può essere concesso lo scarico diretto a parete.

2. L'evacuazione dei vapori di cottura provenienti da cucine domestiche è disciplinata dall' presente Regolamento.

¹ Alla data di redazione del presente regolamento: Norma UNI 10683/2012 e allegato IX alla parte quinta del D. Lgs.152/2006 e s.m.i.

Art. 48 - Collegamento a canne fumarie o a canne di esalazione di apparecchi a combustione o di cappe (ex 94)

1. I collegamenti a canne fumarie o a canne di esalazione di apparecchi a combustione o di cappe deve avvenire secondo le caratteristiche costruttive definite dalle norme tecniche vigenti.

Art. 49 - Tutela e miglioramento qualitativo dell'atmosfera urbana (ex 30)

1. Salvo quanto disposto dalle vigenti normative nazionali e regionali, è vietato anche per le aree private, mantenere accesi i motori dei veicoli durante la sosta, la fermata o per qualunque altra causa non dipendente dalla dinamica della circolazione. La presente disposizione non si applica durante le fasi di riparazione degli autoveicoli e limitatamente agli spazi dell'officina meccanica.

Art. 50 - Attività che producono emissioni maleodoranti (ex 31)

1. Le attività caratterizzate dalla produzione di emissioni odorose devono adottare tutte le cautele atte ad evitare disturbo e molestia al vicinato.

Art. 51 - Accensione fuochi (ex 25)

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2, è vietata la combustione all'aperto di materiale vario, compresi gli scarti di lavorazione ed i rifiuti di ogni genere..

2. L'accensione di fuochi allo scopo di eliminare i residui vegetali, con esclusione di qualsiasi altro materiale, derivanti da interventi agro-silvo-pastorali è demandata a quanto disposto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

3. Sono esclusi dal presente articolo le attività connesse all'utilizzo di griglie e barbecue, che non devono comunque creare molestia al vicinato.

4. Su tutto il territorio comunale è fatto divieto, per le attività di cui al comma 3, di accensione di fuochi direttamente sul suolo.

TITOLO V - CANTIERI EDILI

Art. 52 - Sicurezza nei cantieri (ex 52)

1. In ogni lavoro di costruzione, demolizione o altro (rifacimenti, tinteggiature ecc.) devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza e la incolumità dei lavoratori. Per i cantieri, in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza e responsabilità si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 53 - Demolizioni: difesa dalla polvere (ex 53)

1. Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, oltre ad adottare le misure descritte al punto precedente, si deve provvedere affinché i materiali risultanti dalle demolizioni vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti e comunque previa bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.

2. In tutti i cantieri ove si procede alla demolizione a mezzo di palle o altri macchinari a braccio meccanico, ove necessario, su indicazione dell'Autorità comunale competente oltre alla bagnatura, occorrerà adottare speciali accorgimenti allo scopo di evitare polverosità e rumorosità.

Art. 54 - Recinzioni dei cantieri (ex 54)

1. I cantieri edili devono essere isolati mediante opportune recinzioni con materiali idonei ed aventi una altezza non inferiore a m. 2,00.

2. I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati insistenti su aree pubbliche od aperte al pubblico possono effettuarsi solo previa recinzione chiusa dei fabbricati medesimi.

Art. 55 - Cantieri a lunga permanenza (ex 55)

1. Tutti i cantieri a lunga permanenza (oltre 30 giorni) devono essere provvisti di idonei servizi igienici ed adeguate forniture di acqua potabile. Nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per le maestranze o personale di custodia, oltre alla adeguata dotazione di servizi dovranno essere assicurati gli indici minimi di abitabilità previsti nei capitoli "Abitazioni collettive" e "Alloggi provvisori".

Art. 56 - Rinvenimento di resti umani (ex 56)

1. In ogni cantiere, nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne faccia la scoperta deve denunciare immediatamente l'accaduto all'Ufficiale di Stato Civile il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

PARTE II - IGIENE DEGLI EDIFICI

TITOLO I - Premesse e definizioni

Art. 57 - Principi generali

- 1 La costruzione di nuovi edifici e la sistemazione di quelli esistenti devono essere realizzate nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
- 2 Per nuovi edifici e destinazioni, contestualmente ai titoli edilizi, deve essere presentata domanda di allacciamento alla fognatura o di autorizzazione agli scarichi non recapitanti in fognatura, in conformità alla normativa vigente (attualmente D.Lgs. 152/2006 e Legge Regionale. 13/1990 e provvedimenti ad esse collegati).

Art. 58 - Definizione di canna di ventilazione (ex 60)

- 1 Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l'immissione e l'estrazione di aria negli ambienti.
- 2 Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata mediante dispositivo meccanico, oppure in aspirazione naturale per differenza di pressione.

Art. 59 - Definizione di canna di esalazione (ex 62)

- 1 Si definiscono canne di esalazione quelle impiegate per l'allontanamento di odori, vapori e fumi di cottura o di altra lavorazione.
- 2 Le canne di esalazione sono per requisiti costruttivi, per il calcolo delle sezioni, nella tipologia costruttiva e nella messa in opera, assimilabili alle canne fumarie.

Art. 60 - Definizione di locali Seminterrati e Sotterranei (ex 63)

- 1 Ai fini del presente regolamento si definisce locale seminterrato quel locale che per parte della sua altezza si trova interrato, oppure, nel caso di terreno in pendenza, che presenta più di due pareti che, in tutto o in parte, prospettano contro terra.
- 2 Si definisce locale sotterraneo quel locale che si trova completamente interrato su ogni lato o comunque non rispetta i requisiti di cui al comma precedente.

Art. 61 - Definizione di alloggio antigienico (ex 65)

1. Si definisce antigienico l'alloggio quando si presenta con una o più delle seguenti caratteristiche:
 - è privo di servizi igienici ad uso esclusivo,
 - è privo in tutto o in parte degli elementi sanitari essenziali previsti dal presente regolamento,
 - presenta tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa, infiltrazioni,
 - presenta requisiti di aeroilluminazione naturale gravemente insufficienti (inferiore a 2/3 del limite ammissibile),
 - risulta privo di qualsiasi fonte di riscaldamento
 - non sono rispettate le norme di sicurezza o di igiene relative agli impianti.

Art. 62 - Provvedimenti per alloggio antigienico (ex 66)

1. Un alloggio dichiarato antigienico deve essere soggetto ad opportuni interventi di risanamento atti a rimuovere le cause di anti-igienicità nei modi e nei tempi stabiliti dall'Autorità comunale competente con proprio provvedimento in applicazione delle indicazioni fornita del Servizio di Igiene Pubblica, al quale è demandato il controllo dell'avvenuta esecuzione dei lavori prescritti.

2. Se un alloggio dichiarato antigienico viene rilasciato dagli occupanti, non può essere rioccupato se non dopo l'esecuzione degli interventi di risanamento di cui al comma precedente e verifica da parte da parte del Servizio di Igiene Pubblica.

Art. 63 - Definizione di alloggio inabitabile (ex 67)

1. Si definisce inabitabile l'alloggio che presenta deficienze strutturali di igiene o sicurezza tali da costituire pregiudizio immediato per la salute o l'incolumità degli occupanti.

2. Tra i motivi che determinano la situazione di inabitabilità si segnalano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
- alloggio improprio (soffitta, seminterrato, interrato, rustico, box, cantina);
- mancanza di aeroilluminazione;
- totale indisponibilità di servizi igienici e acqua potabile.

Art. 64 - Provvedimenti per alloggi inabitabili (ex 68)

1. Ove un alloggio o parte di esso presenti le caratteristiche di cui all' l'Autorità comunale competente, può dichiararlo in tutto o in parte inagibile ai sensi dell'art 222 del T.U. leggi sanitarie – R.D. 27.7.1934 n. 1265.

2. Ove l'alloggio inabitabile risulti occupato l'Autorità comunale competente può disporre lo sgombero con ordinanza ai sensi del richiamato art. 222 T.U. delle Leggi Sanitarie.

2. E' vietato occupare e concedere in locazione o in uso alloggio dichiarato inagibile prima di aver conseguito una nuova attestazione di agibilità, nel rispetto delle procedure amministrative previste e a seguito degli opportuni interventi di risanamento.

3. E' parimenti vietato concedere in locazione o in uso a fini abitativi locali non idonei all'abitazione.

TITOLO II - Edifici civili (residenziali e assimilati)

Art. 65 - Ambito di applicazione (ex 69)

Le norme relative agli edifici civili si applicano ad abitazioni, uffici, negozi, ristoranti, bar, cucine, studi professionali nonché ai laboratori artigianali che espletino attività non insalubri e compatibili con l'abitato, intendendosi gli spazi ove si svolge l'attività assimilabili agli spazi di abitazione.

Art. 66 - Requisiti degli elementi costruttivi (ex 70 - 75)

1 I muri e i pavimenti realizzati contro terra devono essere costruiti utilizzando materiali e tecnologie che garantiscano l'impermeabilità delle strutture e deve essere assicurato l'isolamento termico conforme alla normativa vigente.

2 I muri perimetrali devono essere costruiti in modo da garantire idonea protezione delle acque meteoriche ed evitare il loro ristagno, nonché rispettare le disposizioni di legge in materia di isolamento termico.

3 Nelle normali condizioni di occupazione e di uso dei locali, previste in progetto, non si devono manifestare fenomeni di condensa sulle superfici delle pareti opache.

4 L'uso degli intonaci impermeabili esteso a tutte le pareti può avvenire solo se il locale è munito di mezzi di ventilazione adeguati.

5 Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e le eventuali acque di condensa.

6 Nelle costruzioni è vietato l'impiego di materiali deteriorati, inquinati o malsani, dai quali può derivare pregiudizio alle condizioni igienico-sanitarie dell'edificio.

Art. 67 - Tipologia dei locali (ex 76)

1 In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:

- a) locali di abitazione corrispondenti ai locali di abitazione principali: camera da letto, sale di soggiorno, cucine, sale da pranzo, tinello, salotto, studio, biblioteca, sala da gioco, tavernette, sala lettura e assimilabili;
- b) locali di servizio o accessori: corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti, ripostigli, depositi, stireria, lavanderia, guardaroba, locale hobby e assimilabili.

2 Nelle altre unità immobiliari a destinazione civile diverse dalle abitazioni, la distinzione fra locali principali e locali accessori è effettuata sulla base delle indicazioni dei commi precedenti e in funzione del loro utilizzo.

Art. 68 - Soppalchi (ex 88)

- 1 Per soppalco si intende una struttura sopraelevata, prospettante all'interno di un ambiente chiuso e avente la caratteristica di comunicare ampiamente con lo stesso mediante una balconata che vi si affaccia.
- 2 Il soppalco può essere sovrapposto ad altro locale o aggettante all'interno del locale in cui si affaccia, in quest'ultimo caso l'altezza media nella parte sottostante l'aggetto non deve essere inferiore a m 2,20 e l'altezza minima non inferiore a m 2,10, fermo restando che i locali chiusi sottostanti ad un soppalco devono disporre delle normali altezze regolamentari.
- 3 La destinazione del soppalco può essere di semplice deposito o di spazio abitativo..
- 4 Il soppalco ad uso abitativo non può coprire più del 50% della superficie del locale sul quale si affaccia e l'altezza media per la parte soprastante non deve essere inferiore a m 2,20.
- 5 Il soppalco ad uso deposito non può coprire più del 50% della superficie del locale sul quale si affaccia e l'altezza media per la parte soprastante non deve essere inferiore a m 2,00.
- 6 Per altezza media del soppalco si intende il rapporto tra il volume libero compreso tra il piano del soppalco e il soffitto ad esso sovrastante la superficie del soppalco.
- 7 Non è prescritta altezza minima per il soppalco salvo che per il punto di accesso dove non deve essere inferiore a m 1,80.
- 8 Per entrambi i tipi di soppalchi il rapporto tra il volume libero dell'ambiente e la somma delle superfici di pavimento (del locale principale e del soppalco) deve risultare non inferiore all'altezza media per i locali prescritta dall' del presente Regolamento.
- 9 Sono fatte salve, ove più favorevoli, le disposizioni legislative in materia di recupero dei sottotetti; in ogni caso l'inserimento dei soppalchi non deve impedire o intralciare, neppure parzialmente, l'apertura delle superfici finestrate.

Art. 69 - Definizione di superficie netta di pavimento (nuovo)

- 1 Si definisce superficie netta di pavimento di un locale (agli effetti del presente regolamento) la superficie calpestabile, al netto degli sguinci di porte, finestre, armadi a muro.
- 2 Negli interventi di recupero dei sottotetti effettuati ai sensi della L.R. 21/1998 la superficie netta di pavimento è misurata al netto degli spazi addizionali non separati dal vano principale, ma privi di altezza regolamentare.

Art. 70 - Definizioni di altezze interne (ex 77)

- 1 Si definisce altezza interna media o altezza media di un locale (agli effetti del presente regolamento ed in relazione al D.M. 5.7.1975) il rapporto tra il volume utile del singolo locale e la superficie netta di pavimento
- 2 Si definisce altezza interna minima o altezza minima l'altezza tra soffitto e pavimento misurata nel punto più basso del locale all'intradosso di travature, modanature o rivestimenti.
- 3 In presenza di travi ribassate nel soffitto non si tiene conto del volume dalle stesse sottratto ai fini del calcolo dell'altezza media a condizione che la proiezione del loro ingombro non superi il 25% della superficie netta di pavimento, pertanto nel caso di soffitti piani, risultando rispettato il limite di cui sopra, l'altezza interna media è quella all'intradosso del soffitto

Art. 71 - Altezza dei locali abitabili (ex 78)

- 1 Fatte salve le deroghe appresso specificate, l'altezza media dei locali abitabili deve essere non inferiore a m 2,70 ed è riducibile a m 2,40 per i locali di servizio.
- 2 Per le costruzioni poste a quota altimetrica superiore a m 1000 s.l.m. è consentita una riduzione dell'altezza media interna a m 2,55 per i locali principali e di m 2,25 per i locali di servizio.
- 3 Nel caso di soffitti non orizzontali l'altezza minima deve essere non inferiore a m 1,70.
- 4 Per i locali esistenti negli edifici siti nelle zone classificate dal Piano Regolatore centro storico o nuclei di antica formazione e negli edifici aventi caratteristiche di rilevanza storica, architettonica o ambientale documentata sono consentite altezze interne medie dei locali abitabili non inferiori a m 2,40 e altezza minima non inferiore a m. 1,70.
- 5 Per i locali di abitazione ottenuti dal recupero di sottotetti si applicano le disposizioni della legge Regionale 6.8.1998 n. 21 e precisamente:
 - per gli spazi di abitazione, altezza media non inferiore a m 2,40, altezza minima non inferiore a m 1,60,
 - per i locali accessori, altezza media non inferiore a m 2,20, altezza minima non inferiore a m 1,40,
 - per gli spazi di abitazione di edifici ubicati in territorio montano*, altezza media non inferiore a m 2,20, altezza minima non inferiore a m 1,40,
 - per i locali accessori di edifici ubicati in territorio montano e nelle zone classificate dal Piano Regolatore centro storico o nuclei di antica formazione, altezza media non inferiore a m 2,00, altezza minima non inferiore a m 1,20,
- 6 Le altezze interne dei locali, oltre a rispettare i valori minimi sopra indicati, devono comunque essere tali da non rendere disagiata o pericolosa l'uso del locale in funzione della specifica destinazione.
- 7 In relazione ai requisiti di altezza dei locali si conferma l'applicabilità di quanto disposto dal Decreto Ministero della Sanità 9.6. 1999 – 99A5104 [G.U. n. 148 del 2.6.1999].

Art. 72 - Superfici minime delle unità abitative (ex 79)

- 1 Negli alloggi per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per ciascuno dei primi 4 abitanti e a mq. 10 per ciascuno dei successivi.
- 2 La superficie abitabile si intende al netto di bagni, corridoi, ripostigli, ingressi e altri accessori.
- 3 Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9 se per una persona e di mq. 14 se per due persone.
- 4 Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14, nella quale, in assenza di cucina, può essere ricavato un angolo cottura.
- 5 Ogni locale di abitazione principale deve avere un lato minimo di lunghezza non inferiore a metri 2.
- 6 L'alloggio monostanza o monocale deve avere superficie netta minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28 se per una persona e non inferiore a mq. 38 se per due persone.

* I territori montani sono individuati dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 826-6658 del 12.5.1988 (B.U.R. n. 28 del 13.7.1988)

Art. 73 - Locali sottotetto (nuovo)

Negli interventi di recupero dei sottotetti è possibile omettere la separazione fisica fra i locali abitabili e gli spazi privi del requisito dell'altezza minima a condizione che:

- sia individuata sui disegni di progetto la separazione virtuale tra i due spazi,
- gli spazi per i quali sono verificati i requisiti regolamentari di altezza media e altezza minima dispongano di una superficie netta di pavimento continua e accorpata non inferiore ai valori indicati all'art. in funzione della destinazione del locale,
- le pareti perimetrali siano dotate di isolamento termico a norma di legge.

Art. 74 - Requisiti di illuminazione dei locali (ex 80)

1 Tutti i locali abitativi, devono avere una adeguata superficie finestrata ed apribile, atta ad assicurare l'illuminazione e la aerazione naturale.

2 La superficie finestrata dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,02 misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale e misurato ad un'altezza di m. 0,90 dal pavimento.

3 Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata non sia inferiore ad 1/8 della superficie netta di pavimento, solo per i locali la cui profondità non superi di 2,5 volte l'altezza della finestra. Per i locali di profondità maggiore il valore della superficie trasparente dovrà essere opportunamente e proporzionalmente aumentato in ragione della maggior profondità.

4 Per i locali preesistenti, anche nel caso di recupero o ristrutturazione con cambio d'uso, si tollera il rapporto superficie finestrata/superficie netta di pavimento di un decimo.

5 Negli edifici di nuova costruzione il calcolo della superficie finestrata va fatto sottraendo dalla superficie reale la parte di finestratura coperta dalla proiezione teorica a 45° del terzo interno di eventuali aggetti, sporgenze, balconi, solette, cornicioni o simili posti al di sopra della finestra stessa.

6 Nella nuova costruzione e nel caso di rifacimento integrale della copertura di edifici esistenti, la superficie finestrata dei locali di soggiorno deve essere posta su di un piano verticale rispetto al pavimento del locale servito.

7 Gli infissi delle finestre e delle porte devono essere strutturati in modo da difendere efficacemente dal vento e dalle intemperie.

Art. 75 - Requisiti di aerazione dei locali (ex 81)

1 E' vietato adibire ad abitazione locali privi in tutto o in parte di aerazione naturale diretta.

2 La superficie apribile direttamente all'aria libera dovrà assicurare in ogni caso una adeguata aerazione dei locali serviti, situazione che si ritiene soddisfatta qualora la superficie finestrata apribile non sia inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento di ogni singolo locale.

3 Per i locali preesistenti, anche nel caso di recupero o ristrutturazione con cambio d'uso, si tollera il rapporto superficie apribile/superficie pavimento di un decimo.

4 Gli alloggi devono preferibilmente essere distribuiti in modo tale da poter usufruire di riscontro d'aria.

5 Nella nuova costruzione e nel caso di rifacimento integrale della copertura di edifici esistenti, la superficie apribile dei locali di soggiorno deve essere posta su di un piano verticale rispetto al pavimento del locale servito.

Art. 76 - Verande (ex 89)

1 Le verande, realizzate mediante chiusura con pareti vetrate trasparenti di balconi e terrazzi sui quali si affacciano finestre o porte-finestre di locali abitabili, sono ammesse, in deroga a quanto prescritto dagli , purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- 1) la superficie finestrata di ciascun locale interno apribile sulla veranda non sia inferiore a 1/8 della superficie del pavimento del locale stesso e la superficie finestrata della veranda apribile verso l'esterno non sia inferiore a 1/8 della somma delle superfici dei pavimenti della veranda e di tutti i locali affacciati sulla medesima, senza però tenere conto dei locali che non debbano fruire necessariamente di illuminazione ed aerazione naturale diretta (W.C., anti-W.C., ripostigli, disimpegni). Nel caso che i locali affacciati sulla veranda abbiano altre aperture dirette all'esterno, si può detrarre dalla superficie dei pavimenti dei locali la quota parte di essa alla cui aerazione ed illuminazione provvedono le suddette aperture dirette all'esterno. Tale quota parte del pavimento è pari a 8 volte la superficie delle suddette aperture;
- 2) le cucine ed i locali con posto di cottura che si aprono sulle verande siano muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli con scarico diretto all'esterno; gli sfiati di focolari di qualunque tipo devono sboccare all'esterno secondo le norme vigenti;
- 3) i servizi igienici che si aprono sulla veranda siano muniti di adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all'esterno e negli stessi non siano installati apparecchi a fiamma libera;
- 4) non vengano eliminate le chiusure interposte tra la veranda ed i locali interni che su essa si affacciano;
- 5) non vengano installati nella veranda corpi ed apparecchi di nessun tipo finalizzati al riscaldamento della veranda, apparecchi igienico-sanitari, impianti di cucine ed altre apparecchiature od arredi atti a mutare le caratteristiche di volume termico accessorio a servizio dell'unità immobiliare interessata;
- 6) qualora siano inseriti nella veranda il generatore termico a gas per riscaldamento dell'unità immobiliare, boiler a gas e altri impianti a gas la cui collocazione in veranda non sia vietata dal precedente punto 5, lo sfiato dei suddetti impianti e la ventilazione permanente della veranda dovranno rispettare le norme U.N.I. C.I.G. vigenti. Le stesse norme devono essere rispettate nel caso in cui il generator termico per il riscaldamento dell'unità abitativa e/o altri impianti a gas siano collocati in un locale apribile sulla veranda;
- 7) qualora siano presenti all'interno della veranda tubazioni di distribuzione del gas a monte dei misuratori stessi, la veranda sia resa direttamente e permanentemente comunicante con l'esterno mediante un'apertura priva di vetro situata nella parte superiore ed avente superficie non inferiore a 1/30 della superficie del pavimento della veranda con un minimo di mq. 0,2.

Art. 77 - Uso dei locali seminterrati e sotterranei (ex 86)

1 I locali seminterrati e sotterranei possono avere destinazioni che non prevedono la presenza continuativa di persone (ad esempio rimesse per veicoli, depositi di materiali) e non possono essere destinati ad abitazione.

2 I locali seminterrati e sotterranei possono altresì essere destinati ad uso esercizi pubblici, magazzini di vendita, uffici, mense, laboratori, servizi igienici, fatte salve particolari norme vigenti per i singoli casi, quando abbiano i seguenti requisiti:

- a) altezza interna utile m. 2,70 riducibile a m. 2,40 per i corridoi e i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli;

- c) dispositivi tecnici tali da assicurare sia lateralmente che inferiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici, mediante intercapedine e vespaio ventilato o altri accorgimenti tecnici atti a garantire analogo risultato;
- d) adeguate condizioni di aeroilluminazione naturale diretta oppure illuminazione artificiale adeguata alle esigenze dell'attività svolta nei locali e impianto di condizionamento ambientale che assicuri i requisiti di aerazione previsti dal presente Regolamento. Le condizioni di aeroilluminazione naturale si considerano soddisfatte qualora la superficie finestrata apribile sia non inferiore a 1/8 della superficie netta di pavimento.
- e) scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possano dar luogo a rigurgiti.

3 I locali seminterrati che abbiano una destinazione lavorativa ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 debbono comunque rispondere alle prescrizioni ed alle procedure del suddetto D.Lgs. salvo le deroghe in esso specificatamente previste.

Art. 78 - Servizi igienici e stanze da bagno (ex 83)

1 Ogni alloggio di nuova costruzione, anche se costituito da un solo locale abitabile, deve essere provvisto di servizio igienico.

2 Parimenti ogni nuovo negozio deve disporre di un proprio servizio igienico

3 Per ciascun alloggio, di norma, almeno un servizio igienico deve essere dotato dei seguenti impianti: - vaso, - bidet, - vasca da bagno o doccia, - lavabo e deve presentare una superficie minima non inferiore a mq. 4, con una larghezza minima non inferiore a metri 1,20.

4 Eventuali altri servizi igienici oltre al primo presenti all'interno di ogni singola unità immobiliare possono avere una dotazione impiantistica ridotta e comunque devono avere una superficie minima di almeno mq. 1,10 con larghezza minima non inferiore a metri 0,90.

5 I servizi igienici devono essere dotati di apertura verso l'esterno per il ricambio dell'aria di dimensioni e caratteristiche conformi a quanto previsto per i locali di abitazione ovvero devono essere dotati di impianto di aspirazione dell'aria.

6 Nel caso di bagni ciechi l'aspirazione meccanica deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, di 12 volumi/ora se in aspirazione meccanica ad intermittenza con comando adeguatamente temporizzato in modo da ottenere 3 ricambi completi ad ogni utilizzazione.

7 Ogni servizio igienico, salvo diverse disposizioni normative per particolari destinazioni d'uso dell'unità immobiliare, deve avere, in prossimità degli elementi sanitari pareti rivestite con piastrelle di materiale ceramico oppure altro materiale analogamente lavabile, impermeabile e disinfettabile, fino ad un'altezza non inferiore a m. 1,30 e pavimenti rivestiti in materiale liscio, lavabile ed impermeabile.

8 Per i servizi igienici dei ristoranti l'altezza del rivestimento impermeabile deve essere non inferiore a m 1,80.

9 I locali destinati a servizi igienici e bagni dovranno essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale.

10 E' vietato mettere in comunicazione diretta i locali destinati a servizi igienici con locali ove avviene la preparazione e la distribuzione degli alimenti.

11 Di norma, i servizi igienici devono avere accesso da corridoi e disimpegni oppure essere separati da locali di abitazione mediante antilatrina della superficie minima di 1 m².

12 E' consentito l'accesso diretto per bagni o servizi annessi a singole camere da letto nelle unità abitative con plurimi servizi.

13 E' consentito altresì l'accesso diretto con qualsiasi locale di abitazione salvo quello ove avviene la preparazione degli alimenti, se il bagno ha superficie minima non inferiore a m² 5 ed è dotato di apertura per l'aerazione naturale.

14 Nelle stanze da bagno è proibita la installazione di apparecchi a fiamma libera.

Art. 79 - Cucina (ex 84)

- 1 Ogni alloggio deve essere servito da un locale di cucina o da un angolo cottura per la preparazione degli alimenti adeguati all'alloggio.
- 2 Tali ambienti devono avere le pareti perimetrali prossime al lavello e agli apparecchi di cottura piastrellate o rivestite di materiale liscio lavabile ed impermeabile per un'altezza di m. 1,50, analoghe caratteristiche deve possedere il pavimento.
- 3 Il locale ad uso cucina deve avere la dimensione minima di metri quadrati 4 con lato minimo non inferiore a metri 1,70.
- 4 Il posto di cottura annesso al locale di soggiorno deve essere dotato di finestratura propria all'esterno oppure, se ricavato quale sfondato cieco, deve essere comunicante con il locale principale mediante una apertura di ampiezza pari ad almeno due terzi della lunghezza del alto più lungo del vano cottura e deve esser dotato di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
- 5 Ogni cucina, ove non provvista di impianto di aerazione meccanica controllata con bocchetta di aspirazione collocata in prossimità dei fornelli, deve essere dotata di canna di esalazione per fumi e vapori di cottura; qualora non risulti possibile la realizzazione di canna di esalazione deve essere prevista una bocca di aerazione a parete dotata di aspiratore.
- 2 Deve altresì essere presente una bocchetta o equivalente dispositivo per la ventilazione permanente, dimensionati in conformità alle vigenti norme UNI-CIG, qualora nel locale vengano utilizzati apparecchi a fiamma libera.

Art. 80 - Acqua potabile (ex 85)

- 1 Ogni unità abitativa deve essere provvista di acqua potabile corrente.
- 2 L'impianto idrico di distribuzione deve essere realizzato in modo da garantire una distribuzione di acqua potabile in ogni alloggio tale da assicurare il bisogno di tutti gli utenti.
- 3 Nella progettazione dell'impianto di distribuzione si dovrà tenere in massima considerazione ogni opportuno accorgimento al fine di ridurre ogni possibile causa di rumorosità durante il funzionamento, tenendo conto che l'impianto idrico deve comunque rispettare i requisiti acustici prescritti dalla normativa.
- 4 L'approvvigionamento deve preferibilmente provenire da acquedotto pubblico o consortile sottoposto a controllo sanitario.
- 5 Ove l'approvvigionamento venga assicurato da pozzi privati, l'acqua dovrà essere dichiarata potabile dal competente Servizio di Igiene Pubblica ed il gestore del pozzo dovrà a propria cura e spese far eseguire, tramite il Laboratorio pubblico di riferimento, analisi complete di campioni di acqua prelevata almeno una volta l'anno e comunque secondo la periodicità stabilita dal Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L.

Art. 81 - Installazione apparecchi a combustione negli alloggi (ex 82)

- 1 Nei locali degli alloggi dove siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento autonomo, riscaldamento dell'acqua, cottura dei cibi, ecc. deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione.

2 L'afflusso e il ricambio dell'aria devono essere assicurati in conformità alle disposizioni delle vigenti norme UNI-CIG².

3 E' proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera in ambienti sprovvisti di apertura verso l'esterno.

Art. 82 - Impianti di condizionamento (ex 87)

1. Gli impianti di condizionamento dell'aria, a servizio di edifici pubblici e privati, a destinazione abitativa e non abitativa, devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria compatibili con il benessere delle persone ed assicurare comunque le condizioni minime previste dalla vigente norma (attualmente norma UNI 10339/1995).

2. Le prese d'aria esterna devono essere sistemate preferibilmente sulla copertura e comunque ad una altezza tale da evitare l'immissione di aria contaminata da polveri e gas di scarico, devono possibilmente essere rivolte verso luoghi con scarsa presenza di traffico ed e di forti correnti d'aria, al fine di ridurre la polverosità dell'aria captata.

3. La distanza da camini o altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza da parte di queste.

3. Il posizionamento delle predette prese d'aria non deve provocare in nessuna condizione d'uso eccessiva rumorosità o disturbo al vicinato.

4. I progetti degli impianti di condizionamento destinati a locali con uso diverso dal residenziale, devono essere corredati da relazione prestazionale.

Art. 83 - Gronde e pluviali (ex 110)

1. Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso spazi privati o cortili e altri spazi anche coperti, di canali di gronda sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque meteoriche ai tubi di scarico.

2. I condotti delle acque dei tetti devono, in numero e di diametro sufficiente per smaltire l'acqua raccolta, anche in condizioni di precipitazioni intense; il diametro interno delle condotte non deve essere di norma inferiore a cm. 8.

Art. 84 - Condotte di scarico (ex 112)

1. Le acque reflue di gabinetti, bagni e lavandini devono essere immesse in condotte di materiale, dimensione e conformazione adeguati, opportunamente ventilate.

2. Qualora nelle stesse condotte vengano immesse acque meteoriche, devono essere inseriti adeguati sifoni per evitare il diffondersi di esalazioni maleodoranti.

² attualmente norma UNI-CIG 7129/2015

Art. 85 - Cortili (ex 101)

1. Il suolo dei cortili deve essere sistemato in modo da permettere lo scolo delle acque e pavimentato per una zona perimetrale larga almeno un metro, in modo da impedire l'infiltrazione lungo i muri. Sono ammesse altre soluzioni che assicurino parimenti la difesa dei muri.
2. La restante superficie deve essere sistemata in modo da non dare luogo alla formazione di ristagni di acque.
3. E' vietata a qualsiasi titolo sul terreno dei cortili la concimazione con materiale fecale, il deposito di immondizie di imballaggi usati, di residui di lavorazione, di materie prime putrescibili o maleodoranti.
4. E' vietato ricoprire i cortili, anche con vetrate, quando i manufatti interferiscano con aperture praticate per aerare e illuminare ambienti ad uso abitativo anche saltuario.

Art. 86 - Scale (ex 103 -107)

1. Negli edifici aperti al pubblico o destinati ad ospitare collettività di persone, ivi compresi i condomini, le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano, prolungato di almeno cm 40 oltre il termine della rampa nelle due direzioni, avere parapetti realizzati con modalità e materiali che garantiscano la sicurezza. La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani degli alloggi e degli utenti serviti e preferibilmente non inferiore a m 1,20; i gradini dovranno avere altezza massima di cm. 17 e pedata non inferiore a cm 30.
2. Le scale interne ad una stessa unità abitativa devono garantire una corretta accessibilità ai locali.
3. Le scale condominiali che collegano più di due piani compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a metri quadrati 1,00 per ogni piano.
E' consentita la illuminazione dall'alto a mezzo di lucernaio la cui apertura deve essere pari a mq. 0,40 per piano servito.
Gli eventuali infissi devono esser comodamente ed agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione.
4. I vetri che costituiscono parete del vano scala, devono essere di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.
5. E' vietata l'apertura di finestre verso i vani scala per l'aerazione di locali contigui.

Art. 87 - Scale a chiocciola (ex 108)

1. Per gli edifici di nuova costruzione, ove sia prevista la realizzazione di scala a chiocciola per il collegamento di due o più piani e comunque ad uso collettivo e pubblico, questa dovrà avere una pedata di profondità minima di cm. 25 per la larghezza di almeno m. 1,00 per gradino; l'alzata deve osservare gli indici di altezza indicati nel punto precedente.
2. Le scale a chiocciola che collegano i locali di uno stesso alloggio o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti ecc. devono avere un diametro minimo non inferiore a m. 1,20.

Art. 88 - Parapetti (ex 109)

1. Negli edifici aperti al pubblico o destinati ad ospitare collettività di persone i balconi, i terrazzi, le finestre e le scale devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm 100, con spazi liberi di larghezza non superiore ai 10 cm e conformazione tale da non essere scalabili.
2. Requisiti analoghi sono consigliati per gli edifici privati.

TITOLO III - Edifici e locali a destinazione industriale e artigianale

Art. 89 - Sistemazione aree esterne (ex 24, 114)

1. Nelle aree di pertinenza esterne agli impianti e nei cantieri ove si prevedano depositi di materiali il terreno dovrà essere opportunamente sistemato e impermeabilizzato, qualora il materiale depositato possa rilasciare sostanze inquinanti.
2. Dovranno inoltre essere previsti e realizzati, nel rispetto delle norme previste dalla vigente legislazione in materia, idonei impianti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, di dilavamento e di lavaggio, dotati di impianti di trattamento, ove necessario.
- 3.

I cantieri e gli stabilimenti il cui ciclo tecnologico preveda manipolazione, trasformazione, deposito di materiale polverulento o tale da originare polveri, devono avere i piazzali e le strade asfaltati e corredati di sistemi di lavaggio o mezzi di pulizia almeno giornaliera, al fine di evitare l'accumulo ed il sollevamento di polvere.

Art. 90 - Caratteristiche dei locali di lavoro (ex 39 115, 116, 117)

1. I locali di lavoro devono essere realizzati con caratteristiche tali da garantire condizioni di benessere termoigrometrico al personale ivi presente; in particolare:
 - a) i pavimenti devono essere isolati dal terreno mediante vespaio od equivalente accorgimento costruttivo in modo da evitare risalite di umidità e devono garantire valori di resistenza termica conformi ai disposti di legge (*),
 - b) la superficie dei pavimenti deve essere liscia ed impermeabile, resistente agli urti e all'usura, non sfarinabile, di agevole pulizia e, nel caso di lavorazioni particolari come la trasformazione di sostanze destinate all'alimentazione deve essere raccordata alle parti con spigoli arrotondati,
 - c) i soffitti e le pareti devono garantire il rispetto dei limiti di trasmittanza termica prescritti dalla legislazione vigente in materia.
2. Gli edifici destinati ad attività produttive devono inoltre soddisfare i requisiti previsti dalla normativa statale vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008).
3. I locali sotterranei e semi-sotterranei, fatti salvi i disposti di cui al D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 devono possedere i requisiti di cui all del presente Regolamento.4. All'interno degli ambienti di lavoro non devono essere previsti sistemi di trasporto interno che utilizzino motori a scoppio. Gli spazi chiusi destinati alle operazioni di carico-scarico di automezzi devono essere dotati di adeguati sistemi di aspirazione ed allontanamento dei gas di scarico dei motori.

☒ attualmente D.Legsl. 19.8.2005 n.192 s.m.i e deliberazione Giunta Regione Piemonte 46-11968 del 4.8.2009 s.m.i.

Art. 91 - Altezza dei locali (ex 118)

1. I locali delle aziende adibiti ad ufficio, mensa, refettorio, camera di medicazione, nonché i locali adibiti ad attività commerciali sono assimilabili, per i requisiti di altezza, ai locali di abitazione e pertanto devono rispettare le prescrizioni dell' del presente regolamento.
2. Sono fatte salve le deroghe e le procedure relative previste dal D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008.

Art. 92 - Superficie aero-illuminante (ex 119)

1. La superficie aero - illuminante dei locali destinati ad attività produttiva e dei locali accessori non dovrà essere inferiore ad un decimo della superficie del pavimento.
2. Quelle parti, aree o locali delle aziende adibite ad uffici, camera di medicazione, infermeria, ambulatorio devono avere superficie aero-illuminante non inferiore ad un ottavo della superficie del pavimento.
3. Per servizi igienici, bagni, docce, spogliatoi, antibagni, locali lavabo, è ammessa l'aerazione meccanica mediante impianti di aspirazione capaci di almeno dieci ricambi orari. Per questi stessi locali è ammessa la sola illuminazione artificiale.
4. Per i locali ad uso ripostiglio, deposito, archivio e per i locali tecnici nei quali non è prevista la presenza di persone è ammessa l'assenza di aerazione naturale e di dispositivi di aerazione meccanica. Per questi stessi locali è ammessa la sola illuminazione artificiale.
5. Per i locali ad uso magazzino e per tutti i locali accessori o tecnici nei quali non sia prevista una presenza continuativa di persone è ammessa una aerazione naturale non inferiore ad un trentesimo della superficie del pavimento fatte salve diverse disposizioni derivanti da normative di sicurezza o prevenzione incendi. Per questi stessi locali è ammessa la sola illuminazione artificiale
6. In caso di particolari lavorazioni ed esigenze produttive e in tutti i casi di locali ad uso ufficio, attività commerciale, direzionale e terziario potranno essere ammessi, in sostituzione o ad integrazione dell'aerazione e dell'illuminazione naturali, impianti di aerazione artificiale e/o condizionamento ed impianti di illuminazione artificiale, i cui requisiti dovranno essere conformi al raggiungimento di idonee condizione microclimatiche in relazione ad affollamento, dimensione dell'ambiente e tipo di lavorazione.
7. Gli impianti di aerazione e/o condizionamento dovranno essere conformi, in relazione alla destinazione d'uso dei locali, alle vigenti norme UNI (attualmente UNI 10339/1995 e UNI 8852/1987).

Art. 93 - Dotazione di servizi igienici (ex 121)

1. I servizi igienici devono essere accessibili dall'interno dell'edificio dove si svolge l'attività ed in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.
2. In ogni ambiente di lavoro, ove sia previsto un numero di addetti fino a 5, sarà necessario almeno un vano latrina con antibagno dotato di lavabo. L'antibagno dovrà essere di dimensioni adeguate e potrà essere usato anche come spogliatoio, purché dotato di impianto di aspirazione meccanica capace di almeno dieci ricambi orari.
3. Ove sia previsto un numero di addetti, titolari e/o soci compresi, maggiore di cinque, si dovranno prevedere almeno due vani latrina con relativo antibagno e locali spogliatoio di dimensioni pari ad almeno un metro quadrato per ogni addetto contemporaneamente presente, distinti questi ultimi per sesso.
4. La dotazione dei servizi per ambienti di lavoro che presumibilmente avranno da 10 a 30 addetti, dovrà essere di almeno 3 vani latrina con antibagno e di almeno un locale spogliatoio per sesso di superficie pari ad almeno un metro quadrato per addetto contemporaneamente presente,.
5. Per ogni addetto successivo ai primi trenta, si dovrà provvedere un'ulteriore dotazione di servizi igienici in misura di uno ogni frazione di trenta.
6. Il numero totale dei gabinetti può essere ridotto a 2/3 qualora vengano previsti un adeguato numero di orinatoi.

Art. 94 - Caratteristiche dei servizi igienici (ex 122)

1. Il vano latrina deve essere di superficie minima di m^2 1,5; l'antibagno, che dovrà essere separato dal vano latrina a tutta altezza, dovrà presentare superficie minima di m^2 1.
2. Laddove non sia previsto apposito spogliatoio e si usi l'antibagno come spogliatoio, la superficie minima di esso non potrà essere inferiore a m^2 5.
3. I gabinetti devono essere regolarmente riscaldati e con regolamentari requisiti di aer-illuminazione naturale diretta anche per l'antibagno usato per spogliatoio. E' ammessa, secondo quanto sopra disposto, la ventilazione forzata con impianto capace di almeno dieci ricambi orari.
4. Le pareti dei servizi igienici (latrina-antilatrina) devono essere piastrellate o rivestite di materiale lavabile e impermeabile fino ad un'altezza di m 1,80; analoghe caratteristiche devono avere i pavimenti. I pavimenti dei vani servizio ed anti servizio potranno essere dotati di una piletta di scarico sifonata per favorire una facile ed assidua pulizia
5. Qualora la particolare lavorazione lo richieda e in tutti i casi rientranti nell'ambito di applicazione del DPR 327/80 e successive modifiche ed integrazioni, la rubinetteria dovrà essere a comando non manuale.
6. I servizi igienici potranno comunicare con gli spogliatoi solamente se separati a tutta altezza da questi e se dotati di adeguata aer-illuminazione.

Art. 95 - Spogliatoi (ex 123)

1. Gli spogliatoi devono avere una superficie minima di m² 5 e comunque di non meno di m² 1 per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo; devono avere pareti rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento. Devono essere dotati di aerazione naturale diretta oppure di impianto di aerazione meccanica capace di almeno dieci ricambi orari.
2. Qualora la particolare lavorazione lo richieda e in tutti i casi rientranti nell'ambito di applicazione del DPR 327/80 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere dotati di armadietti a doppio scomparto in misura di uno per ogni addetto.
3. Nei locali spogliatoi, che devono essere adeguatamente e regolarmente termoregolati, devono prevedersi lavabi e punti per l'erogazione di acqua potabile nel rispetto degli indici di cui al D.P.R. 303/56.
4. Quando si effettuino lavorazioni insudicianti dovrà essere prevista almeno una doccia con antibagno in relazione a dieci utilizzatori potenziali contemporanei.

Art. 96 - Mense e refettori (ex 124)

1. Le caratteristiche delle mense e dei refettori devono rispondere alla normativa prevista per gli ambienti ove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande.
2. Nella sala da pranzo deve comunque essere assicurato uno spazio di mq. 1 per persona e l'uso di materiali ed attrezzi che riducano al minimo possibile la rumorosità.
3. E' vietato consumare i pasti negli ambiente utilizzati per le lavorazioni.
4. Negli ambienti di lavoro ove avvengano lavorazioni con emissioni di polveri e/o gas e/o vapori o che risultano particolarmente insudicianti è vietata la collocazione di distributori automatici di alimenti e bevande, i quali devono essere confinati in appositi locali o box adeguatamente isolati.

Art. 97 - Possibilità di deroghe (ex 128)

1. Nelle aziende esistenti, dove non venissero rispettate le disposizioni sopraelencate, potranno essere autorizzate dal competente organo comunale, sentito il parere del medico responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, soluzioni alternative idonee alla tutela dei lavoratori e del vicinato, previa la dimostrazione dell'impossibilità tecnico-funzionale e/o strutturale delle norme sopramenzionate.

Art. 98 - Laboratori in edifici di civile abitazione (ex 127)

1 Nei laboratori installati all'interno di stabili destinati prevalentemente a civile abitazione, qualsiasi operazione che possa provocare lo sviluppo di esalazioni comunque moleste, deve essere praticata in modo che le stesse siano captate nel punto di produzione ed esalate all'esterno in modo da non determinare in nessuna condizione d'uso fastidio o molestia al vicinato. Tutte le fonti di rumorosità devono essere isolate e le strutture dell'edificio devono comunque assicurare una capacità fonoisolante conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in tema di isolamento acustico passivo degli edifici.

Art. 99 - Caratteristiche dei locali per attività produttive a domicilio (ex 129)

1 I locali nei quali è svolto lavoro a domicilio, come definito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, anche se costituiscono parte integrante dell'abitazione del lavoratore a domicilio, devono:

- a) rispondere a tutte le caratteristiche prescritte dal vigente regolamento per i locali ad uso produttivo, non essere usati per cucina o camera da letto, ed in genere per prepararvi cibi e/o dormirvi.
- b) avere pavimenti ben connessi che possano essere frequentemente e completamente puliti, in modo che non possano accumularvisi polveri o scarti di lavorazione.

Art. 100 - Lavorazioni non ammesse (ex 130)

1 Nei locali di cui al precedente non potranno comunque essere svolte lavorazioni che possano essere causa di molestia agli occupanti od ai vicini sotto forma, ad esempio, di rumore o vibrazioni, odori sgradevoli, esalazioni tossiche, qualsiasi sia la loro concentrazione; liberazione di pulviscolo di qualsiasi natura in quantità molesta; infestazioni parassitarie quali possono determinarsi a seguito di lavorazioni di piume o peli non sterilizzati; irradiazione termica localizzata su pareti divisorie, irradiazioni ottiche irritanti quali raggi ultravioletti; oppure lavorazioni che possano presentare pericolo di incendio o di scoppio.

2 Gli attrezzi, gli utensili, le macchine di cui dispone il lavoratore a domicilio, devono essere sempre in condizioni di perfetta manutenzione al fine di evitare pericoli per lo stesso lavoratore o per i suoi familiari. In ogni caso, su proposta del medico responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e di regola con l'indicazione delle opportune soluzioni tecniche, l'Autorità comunale competente potrà adottare provvedimenti specificatamente tesi a rimuovere le cause di molestia o di pericolo e, se il caso, a evitare la continuazione del lavoro a domicilio.

TITOLO IV - Edifici rurali

Art. 101 - Case rurali e pertinenze (ex 167, 171)

1. Le costruzioni rurali adibite ad abitazione sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente Regolamento.
2. Per casa rurale o colonica, si intende una costruzione destinata ad abitazione del personale addetto al normale funzionamento dell'azienda agricola e comprende i necessari servizi a quest'ultima inerenti.
3. Gli edifici rurali possono essere costruiti in corpo unico comprendente abitazioni e pertinenze o a più corpi separati.
4. Nel caso in cui si abbia un corpo unico di fabbrica i locali per stabulazione devono essere dotati di ingresso indipendente, non devono comunicare con i locali di abitazione ed devono essere separati dai locali contigui con strutture di sufficiente spessore, tali da assicurare una buona impermeabilità alle esalazioni.
5. Nella distribuzione dei locali di case rurali bi-funzionali devono essere adottati accorgimenti allo scopo di separare convenientemente la parte residenziale da quella funzionale aziendale.
6. Sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni non è comunque consentito destinare ad uso alloggio i locali sovrastanti i ricoveri per animali in genere; tale norma non si applica ai fabbricati esistenti negli alpeggi.

Art. 102 - Requisiti delle aree libere (ex 168)

1. I cortili, le aie, gli orti od i giardini, anche già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa; in ogni casa rurale anche già esistente deve provvedersi al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

Art. 103 - Locali per lavorazioni e depositi (ex 169, 179)

1. I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni agricole capaci di modificare negativamente l'aria confinata devono essere ubicati in locali diversi da quelli di abitazione.
2. Negli impianti di nuova realizzazione, il locale per la raccolta del latte deve essere separato dalla stalla, avere altezza interna utile non inferiore a metri 2,40, pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque all'esterno, pareti rivestite in materiale impermeabile e lavabile fino ad una altezza di m. 2,00, finestra apribile all'esterno e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti ed un lavandino per gli operatori. Le sopraelencate prescrizioni, eccettuata la separazione dalla stalla, non si applicano per i locali esistenti.
3. I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, difesi dalla pioggia ed impermeabili, con pavimento rivestito in materiale facilmente pulibile.
4. Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.
5. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate anticrittogamici, insetticidi, erbicidi, ratticidi ed altri presidi, attrezzi e veicoli, olii minerali e carburanti.

Art. 104 - Ricoveri per animali (ex 172, 173, 174)

1. I ricoveri per animali di nuova realizzazione devono rispettare le disposizioni legislative in materia e le eventuali prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria.
I ricoveri per gli animali devono essere sufficientemente aerati, approvvigionati di acqua, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di protezione contro gli insetti e i roditori, agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili, con pavimentazione impermeabile, protetti dall'umidità del suolo o da vespaio ventilato almeno a ciottolame e con idonea pendenza verso canaletti di scolo facenti capo ad un pozzetto di raccolta collegato con il pozzo nero o la fognatura statico - dinamica.
2. Se di nuova costruzione, devono avere una cubatura interna di almeno mc. 30 per i capi di grossa taglia, 20 mc. per animali di media taglia (ovini, suini) e di almeno mc. 2 per volatili e piccoli mammiferi allevati.
3. Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superficie finestrata apribile. Per le porcilaie e per le stalle la superficie finestrata dovrà essere pari ad almeno 1/10 della superficie utile lorda della stalla e le finestre devono essere del tipo a "vasistas" e comunque devono garantire un adeguato ricambio di aria. Le aperture devono essere dotati di idonei sistemi di difesa contro le mosche.
4. La ventilazione dell'ambiente va comunque garantita anche mediante canne di ventilazione attraverso la copertura di diametro di almeno cm. 30 prevedendone una ogni 120 mc. di stalla.
5. L'altezza netta interna dei nuovi locali deve essere di almeno m. 3,50. Le pareti devono presentare una superficie lavabile alto almeno m. 1,50 dal piano del pavimento. I locali di ricovero degli animali devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.
6. I recinti all'aperto, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.
7. Per le distanze da confini di proprietà e dalle altre costruzioni si rimanda alle prescrizioni del Regolamento Edilizio comunale.

Art. 105 - Ubicazioni delle concimaie (ex 178)

1. Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine e in genere tutti i depositi di rifiuto devono essere ubicati lontano dalle abitazioni e dai pozzi di approvvigionamento idrico non meno di metri venti.

PARTE III

NORME RELATIVE AD ATTIVITÀ SPECIFICHE

TITOLO I - Edifici e locali per attività scolastiche e parascolastiche

Art. 106 - Attività scolastiche e parascolastiche (ex 134)

L'apertura di strutture indirizzate alla prima infanzia di tipo asilo nido, scuole materne, centri di custodia oraria, gestiti da soggetti privati, laici e religiosi nonché IPAB è subordinata a certificazione dell' idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature rilasciata dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e contenente indicazione della ricettività massima dei bambini in funzione della struttura.

Sono fatte salve le altre procedure amministrative e/o di vigilanza e controllo eventualmente previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

L'apertura di strutture scolastiche, quali scuole elementari, medie inferiori, medie superiori, professionali, addestrative, linguistiche, universitarie, sede di master, corsi di formazione e simili, private o comunque esterne agli istituti di istruzione pubblica, è subordinata a certificazione dell' idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature rilasciata dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e contenente indicazione della ricettività massima degli studenti in funzione della struttura.

Sono fatte salve le altre procedure amministrative e/o di vigilanza e controllo eventualmente previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

La vigilanza sanitaria sulle strutture scolastiche e parascolastiche, di ogni ordine e grado, pubbliche e private, con particolare riferimento alla conservazione di idonee caratteristiche igienico-strutturali ed alla tutela della salute della collettività è esercitata dall'ASL a mezzo dei propri Servizi.

Gli Enti ed i privati sono tenuti a richiedere, ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco l'esame dei progetti degli insediamenti scolastici, ivi compresi gli asili nido ed il relativo Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi dell'art. 15 e 17 D.P.R. 29.07.1982 n. 577 per le strutture di cui al punto 85) del Decreto 16.02.1982.

Per tutti gli edifici ed i locali ad uso scolastico sono comunque applicabili le norme di prevenzione incendi contenute nell'allegato al Decreto 26.08.1992 (G.U. 16.09.1992 n. 218).

L'eventuale attività di preparazione e somministrazione alimenti che venga svolta all'interno delle strutture di cui al presente articolo è subordinata a specifica autorizzazione sanitaria ai sensi del DPR 327/80.

L'esercizio della mensa è subordinato all'individuazione di locali idonei, a ciò dedicati e convenientemente attrezzati.

Art. 107 - Asili nido (ex 135)

L'asilo nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia che favorisce, in collaborazione con la famiglia, l'armonico sviluppo psicofisico e sociale dei bambini di età da 3 mesi a 3 anni.

Ogni asilo nido sarà dotato di un Regolamento che dovrà essere trasmesso ai Servizio Socio-Assistenziali competenti per territorio.

In tutti gli asili nido deve essere previsto un servizio di refezione che dovrà essere autorizzato ai sensi del D.P.R. 327/80.

Per gli asili nido privati valgono i medesimi requisiti strutturali individuati per gli asili comunali dalla L.R. 15.01.73 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

La superficie totale dell'area per la costruzione di un asilo nido deve essere pari ad almeno 40 mq. per bambino; rispetto all'area netta totale, la parte coperta dell'edificio non deve superare il 30%. L'edificio deve, di norma, essere costruito ad un solo piano fuori terra.

La dimensione dei reparti deve essere di almeno mq. 4,50 per ogni lattante, di mq. 8 per ogni divezzo dei quali mq. 1,50 per le occupazioni libere ed organizzate dei lattanti e di mq. 3,70 per quelle dei divezzi.

L'impianto degli asili nido può anche avvenire in locali di:

- a) stabili già esistenti
- b) nuovi edifici residenziali
- c) edifici attigui od annessi ad altre strutture di servizi sociali o scolastiche.

Per queste strutture, ove sia dimostrata l'impossibilità di adeguarsi allo standard previsto, nel rispetto delle indicazioni degli strumenti urbanistici vigenti possono essere ammesse deroghe alle prescrizioni di cui sopra.

La progettazione degli asili nido deve prevedere reparti distinti per lattanti e per divezzi utilizzabili in funzione delle presumibili variazioni di frequenza tra i due gruppi.

Gli spazi da prevedersi sono quelli per il soggiorno, per l'alimentazione, per le attività educative e ludiche, nonché adeguati servizi igienici.

Sono altresì da prevedersi altri spazi per l'ambulatorio medico, la direzione e segreteria, il locale di riunione, la cucina, la dispensa e relativo WC ad uso esclusivo del personale di cucina, lo spogliatoio per il personale, la lavanderia, un locale ripostiglio, un servizio per il personale .

Relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di soggiorno dei bambini, viene applicato il D.M. 05.07.75 (G.U. n. 190 del 18.07.75).

I pavimenti dei locali e le pareti fino a m 2 di altezza, devono essere levigati, impermeabili, suscettibili di facile opera di pulizia e disinfezione, prevedendo per le strutture di nuova realizzazione, gli angoli interni, fra il pavimento e le pareti, arrotondati.

Tutti gli ambienti dovranno essere opportunamente riscaldati tali da garantire nella stagione invernale la temperatura di 20°C. +/- 2°C.

Laddove il riscaldamento sia effettuato mediante elementi radianti, questi ultimi non dovranno sporgere dal filo delle pareti ovvero essere adeguatamente protetti da urto accidentale.

Il locale che contiene il WC e l'anti WC deve essere illuminato ed aerato direttamente. Possono essere installati efficienti impianti di aerazione artificiale in sostituzione di quella diretta, nell'antibagno. I pavimenti dei bagni devono essere piastrellati e le pareti rivestite di materiale lavabile e disinfettabile fino a m 2 di altezza. Le tazze WC per i bambini devono essere di dimensioni ridotte, in numero di almeno 1 vaso

ogni 10 bambini, facoltativamente inseriti in box ispezionabili dall'esterno da parte del personale, con porte apribili verso l'esterno.

I lavandini, singoli o con vasca allungata per punti multipli di erogazione dell'acqua, anch'essi di dimensioni adeguate, devono essere posizionati nell'antibagno; l'acqua erogata deve essere premiscelata da un comando unico.

Il cambio dei lattanti è effettuato di norma in locali specifici: è consentito il posizionamento del/dei fasciatoio/i nell'anti-WC laddove il locale lo consente per dimensioni.

I mobili e le suppellettili dovranno essere di materiale lavabile e disinfettabile, con superficie priva di asperità e trattati con vernici non tossiche; in nessun caso dovrà essere possibile lo sfaldamento della superficie con possibilità di ingestione delle piccole parti.

Tutte le superfici vetrate o riflettenti dovranno essere del tipo anti-urto e/o antisfondamento, con requisiti conformi alle vigenti norme UNI (UNI 7697).

I giocattoli dovranno sempre presentare il marchio CE. Le porte divisorie dovranno essere di norma di legno e comunque prive di margini trancianti o taglienti o di spigoli vivi.

Le prese di corrente dovranno essere tutte protette dal rischio di introduzione di oggetti sottili.

L'asilo nido dovrà essere accessibile ai portatori di handicap ovvero visitabile da parte dei familiari dei bambini con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale per accedere allo spazio interno.

Art. 108 - Scuole materne (ex 136)

La scuola materna è una struttura che accoglie i bambini nell'età prescolare da 3 a 6 anni. Essa si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.

Le strutture di scuole materne, in possesso di certificazione dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature rilasciata dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e contenente indicazione della ricettività massima dei bambini in funzione della struttura, devono ottenere specifica autorizzazione al funzionamento dal Direttore Didattico competente per territorio ai sensi del R.D. 26.04.1928 n. 1297 e successive modifiche ed integrazioni. L'attività educativa deve conformarsi agli orientamenti ed ai programmi della Direzione Didattica cui fanno parte.

Nel caso di strutture private deve essere nominato un Direttore professionalmente qualificato.

Per le scuole materne private valgono i medesimi requisiti strutturali previsti dal Decreto Ministero della Pubblica Istruzione 18.12.1975 (G.U. 02.02.76 n. 29 S.O.).

La superficie totale dell'area per la costruzione di una scuola materna deve essere pari ad almeno 25 mq. per bambino. Rispetto all'area netta totale, la parte coperta dell'edificio non deve superare il 30%. L'edificio di una scuola materna deve essere, di norma, costruito ad un solo piano fuori terra.

Per l'impianto di scuole materne in stabili esistenti, in nuovi edifici residenziali e in edifici attigui od annessi ad altre strutture di servizi sociali o scolastiche ove sia dimostrata l'impossibilità di adeguarsi allo standard previsto, nel rispetto delle indicazioni degli strumenti urbanistici vigenti possono essere ammesse deroghe alle prescrizioni di cui sopra.

Per la scuola materna, dove l'unità pedagogica è costituita dalla sezione e dove tutte le attività assumono una funzione eminentemente educativa e globale concentrata nella unità stessa, gli spazi debbono avere le seguenti caratteristiche:

1) essere raggruppati in modo che non più di tre sezioni usufruiscano degli stessi spazi comuni, salvo che per la mensa e la lavanderia;

2) consentire, pur nella integrazione spaziale di cui sopra, lo svolgimento separato delle seguenti attività:

- . attività ordinata (attività che gli scolari svolgono a tavolino o su bancone);
- . attività libere (di carattere motorio ludico o di carattere complementare);
- . attività pratiche (indossare o togliersi gli indumenti, piccole operazioni di toeletta personale, uso dei servizi, mensa).

Per le superfici minime delle aree o ambienti destinati alle varie funzioni si rimanda a quanto stabilito dal D.M. 18 dicembre 1977 contenente norme tecniche specifiche per l'edilizia scolastica.

Sono altresì da prevedersi altri spazi quali:

a) ambulatorio medico b) direzione e segreteria c) locale di riunione d) cucina, dispensa e relativo WC e spogliatoio ad uso esclusivo del personale di cucina, nel caso nella struttura vengano preparati alimenti e) lavanderia f) locale ripostiglio g) servizio per il personale. E' ammessa deroga per i locali di cui ai punti a), c), e).

[Art. 109 - Centri di custodia oraria per l'infanzia \(ex 137\)](#)

I Centri di custodia oraria per l'infanzia (anche denominati Baby parking) possono accogliere un numero limitato di bambini, fino ad un massimo di 25 contemporaneamente.

La permanenza di ciascun bambino in tale struttura è limitata ad un numero di ore non superiore a cinque giornaliere, e comunque il centro non può operare prima delle ore 7 e oltre le ore 20.

La struttura di Centro di custodia oraria per l'infanzia dovrà ottenere specifica autorizzazione al funzionamento come previsto dalla DGR 20 novembre 2000 n. 19-1361 (pubblicata su BURP n. 50 del 13 dicembre 2000).

Tali strutture devono avere locali di capienza e numero sufficiente, personale in numero adeguato e qualificato, al fine di consentire ai bambini attività coerenti alle loro esigenze di sviluppo.

Le aree sulle quali sorgono devono preferibilmente essere attigue alle strutture residenziali e facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio stesso.

Salvo evidente impossibilità, deve essere assicurata un'area esterna di esclusiva pertinenza del baby parking.

Gli spazi da prevedersi all'interno delle strutture sono quelli per il soggiorno, per l'alimentazione, per il riposo, per le attività ludico-formative, nonché per adeguati servizi.

Di norma i locali sono distinti per fasce di età dei bambini.

Per i requisiti dei locali, dei servizi igienici, degli arredi e di accessibilità, si fa riferimento alle disposizioni di cui alla DGR del 20 novembre 2000 n. 19 – 1361 (pubblicata su BURP n. 50 del 13 dicembre 2000).

[Art. 110 - Altre strutture scolastiche\(ex 138\)](#)

Si intendono come "altre strutture scolastiche", le strutture in cui viene svolta attività didattica compresa nei normali cicli di studi, ivi comprese le scuole universitarie e assimilate, al termine del quale viene attribuito un diploma.

Per le scuole pubbliche e private trovano applicazione le specifiche normative in materia di edilizia scolastica. Limitatamente alle scuole private esistenti e limitatamente al requisito generale della capienza, può essere ammessa una deroga, in base alla Circolare Ministero P.I. n.377 del 9.12.1987, a condizione che

la superficie netta di ogni aula abbia un rapporto spazio/allievo non inferiore a 1,20 mq/alunno, fermo restando il possesso degli altri requisiti sopra descritti.

Art. 111 - Strutture parascolastiche (ex 139)

Si intendono come strutture parascolastiche le strutture in cui vengono svolte attività formative, finalizzate all'acquisizione di specifiche competenze non comprese tra le strutture normate da altri articoli del presente Regolamento. A titolo esemplificativo: scuole di lingue, scuole di computer, scuole di sartoria, scuole di dattilografia, contabilità e simili, scuole addestrative e/o professionali, esclusi gli istituti professionali, scuole di vetrinista, scuole di estetica.

Sono altresì ricomprese le attività culturali e formative istituzionalizzate in un'organizzazione complessa, ma non attribuenti titolo di studio, quali le Università Popolari.

L'esercizio di dette attività è subordinato all'acquisizione di certificazione dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature rilasciata dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e contenente indicazione della ricettività massima dei bambini in funzione della struttura.

Sono fatte salve le altre procedure amministrative e/o di vigilanza e controllo eventualmente previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

La capienza massima della struttura è correlata alla dimensione delle aule disponibili, con un rapporto minimo di mq 1,2 per frequentante; al numero di servizi igienici, che dovrà essere non inferiore ad uno per sesso fino a 50 allievi contemporaneamente presenti; alle condizioni di aerazione del locale. Le aule devono essere direttamente e naturalmente aerate ed illuminate, con finestre di superficie non inferiore ad un ottavo della superficie del pavimento e dotate delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività didattica.

E' ammesso in deroga l'utilizzo di locali dotati di solo impianto di condizionamento avente i requisiti previsti per il caso dal vigente Regolamento e dalle norme UNI del caso.

In caso di svolgimento di attività con strumentazione rumorosa, l'aula deve essere perfettamente insonorizzata qualora inserita in un edificio con usi plurimi, e docenti ed utenti devono essere dotati di idonee protezioni acustiche.

Art. 112 - Attività di pubblico spettacolo e assimilati - Caratteristiche generali (ex 140)

I teatri, i cinema ed in genere tutti gli edifici o i locali adibiti a pubblici spettacoli, ritrovo o riunioni, devono essere di adeguata cubatura in relazione al numero dei posti, ben ventilati, se occorre anche con mezzi meccanici o con impianti di condizionamento dell'aria. La cubatura non deve essere in ogni caso inferiore a mc. 4 per persona.

La velocità di immissione e di estrazione dell'aria nelle zone occupate dal pubblico, dal pavimento fino all'altezza di m. 2 non deve superare in ogni caso m. 0,70 al secondo. Gli impianti di condizionamento d'aria devono essere in grado di garantire requisiti prestazionali non inferiori a quelli previsti, in relazione ad affollamento e destinazione d'uso degli ambienti, dalle vigenti norme UNI (UNI 10339)

Per quant'altro non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni generali del presente Regolamento e della Circolare 16 del 5.2.1951 del Ministero degli Interni, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 113 - Dotazione di servizi (ex 141)

I teatri, i cinema ed in genere tutti gli edifici o i locali adibiti a pubblici spettacoli, ritrovo o riunioni devono essere dotato di impianto di acqua potabile, con rubinetti di erogazione a disposizione dei frequentatori, ed in numero adeguato alla ricettività del locale.

Ogni locale di cui al precedente articolo deve essere provvisto di almeno 2 servizi igienici preferibilmente del tipo alla turca con regolare anti-latrina divisi per sesso fino a 200 possibili utilizzatori con l'aggiunta di un ulteriore servizio igienico per ogni successivo incremento di 100 pubblici utenti.

Ogni latrina, distinta per i due sessi, compresi gli ambienti destinati agli orinatoi, deve essere preceduta da una anti-latrina, munita di un lavabo ad acqua corrente, scarico libero a chiusura idraulica, corredato di erogatore di sapone liquido o in polvere e di asciugatura elettrica o monouso.

Tanto la latrina che l'anti-latrina devono essere ventilate direttamente dall'esterno. Si può consentire che, ove non sia possibile altrimenti, la ventilazione si effettui attraverso sistemi di aerazione artificiale.

Ogni locale di nuova realizzazione o ristrutturazione deve in ogni caso disporre di almeno 1 servizio igienico accessibile a portatori di handicap e conforme alle prescrizioni di cui alla Legge n. 13/89 e al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.236 del 14.6.89.

TITOLO II - Edifici e locali per attività sportive e ricreative

Art. 114 - Impianti sportivi (ex 142)

Come impianti sportivi, si intendono gli spazi al chiuso o all'aperto nei quali si praticano discipline sportive, regolate da norme, approvati dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI.

L'apertura e l'esercizio di impianti sportivi sede di pubblico spettacolo e manifestazioni pubbliche sono sottoposte alla disciplina degli artt. 68 e 80 del TULPS.

Agli impianti sportivi si applicano le disposizioni relative all'abbattimento delle barriere architettoniche

Per la realizzazione, modifica o potenziamento di impianti sportivi deve essere predisposta documentazione di impatto acustico dai competenti soggetti titolari, ai sensi della Legge 447/95. Per gli impianti sportivi inseriti in edifici destinati anche ad altri usi dovranno essere inoltre verificati l'isolamento acustico e la rumorosità di servizi ed impianti fissi e si dovranno rispettare i requisiti di accettabilità relativamente alle immissioni acustiche in altri locali

Art. 115 - Impianti sportivi con presenze complessive superiori a 100 (ex 143)

Per gli impianti sportivi ove è prevista la presenza di spettatori, praticanti, addetti in numero complessivo superiore a cento, si applicano le disposizioni in materia di sicurezza di cui al D M 18.3.1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le seguenti specifiche tecniche.

Come impianti igienici per gli spettatori viene individuata una unità igienica costituita da almeno 1 vaso, 3 orinatoi oppure 4 vasi e 2 lavabi per gli uomini e da 4 vasi e 2 lavabi per le donne. Devono essere presenti unità igieniche in ragione di 1 ogni 500 uomini e di 1 ogni 1000 donne per impianti con capienza inferiore a 30.000 spettatori; oltre i 30.000 spettatori 1 ogni 1.000 uomini ed 1 ogni 1.000 donne.

Gli spogliatoi devono avere dimensioni non inferiori a 30 mq. al netto dei servizi. Il gruppo servizi per gli atleti dovrà essere annesso al locale spogliatoio ma separato da esso a tutta altezza e comprendere complessivamente almeno 6 docce, 2 vasi, 2 orinatoi oppure 4 vasi e 2 lavabi. Ogni locale spogliatoio dovrà servire al massimo 16 praticanti; dovrà avere almeno 150 lux di luminosità al pavimento, aerazione naturale pari ad 1/8 della superficie del locale o artificiale con un numero di ricambi pari ad almeno dieci.

Devono essere previsti non meno di 2 spogliatoi.

Per gli arbitri deve essere previsto un locale spogliatoio, distinto per sesso, di almeno 10 mq., esclusi i servizi, che dovranno essere annessi e dotati di almeno 2 docce, 1 lavabo, 1 vaso.

Negli impianti con capienza complessiva superiore a 10.000 spettatori deve essere previsto un posto di P .S. per ogni settore. Un posto di P .S. deve essere in ogni caso previsto a servizio esclusivo della zona di attività sportiva. Il posto di P .S. deve essere in diretta comunicazione con la viabilità esterna all'impianto.

Devono essere previsti uno o più locali, per il deposito delle attrezzature sportive, comunicanti con l'area destinata all'attività e per i prodotti e le attrezzature destinate alla pulizia dei locali.

Devono essere garantiti accessi e postazioni a portatori di handicap in numero sufficiente, sia per la componente pubblico che per l'esercizio di specifica attività sportiva.

[Art. 116 - Impianti con capienza complessiva inferiore alle 100 presenze \(ex 144\)](#)

Per gli impianti con capienza complessiva inferiore alle 100 presenze si applicano le norme di sicurezza generali previste dal Ministero dell'Interno con Decreto del 18.3.1996.

I servizi igienici per gli spettatori devono essere distinti per sesso, con una dotazione minima di almeno 1 vaso e 1 lavabo per gli uomini e 1 vaso e 1 lavabo per le donne. Deve essere previsto almeno un servizio igienico per portatori di Handicap.

Gli spogliatoi devono essere distinti per sesso., con dimensioni non inferiori a mq. 30, al netto dei servizi igienici; i servizi igienici, annessi, dovranno essere costituiti complessivamente da almeno 6 docce, 2 vasi, 2 lavabi.

Deve essere previsto un locale spogliatoio di almeno 10 mq per gli arbitri con annessi servizi igienici dotati di almeno 1 vaso, 1 doccia e 1 lavabo.

Deve essere previsto un locale deposito attrezzature ed un locale per il pronto soccorso.

[Art. 117 - Piscine \(ex 145\)](#)

Le piscine oggetto dell'atto di intesa Stato - Regioni del 17.2.1992, nonché dell'Accordo Stato – Regioni del 16 gennaio 2003, ivi comprese quelle private aperte ai soli soci, ove non soggette ad omologazione da parte dell'Autorità Sportiva Nazionale, sono soggette ad autorizzazione sanitaria preventiva del Sindaco, che la rilascia dopo aver acquisito il parere del Responsabile del SISP competente per territorio, sulla base di istanza documentante il possesso dei requisiti di seguito specificati. Per le piscine esistenti si procede al rilascio dell'autorizzazione previa ispezione del Servizio competente dell'ASL, che valuterà impianti e strutture in base ai successivi punti, prescrivendo le opere necessarie ed i limiti di capienza.

Fanno eccezione al comma precedente le piscine fisioterapiche ed idrotermali, che, essendo le relative strutture ospitanti oggetto di procedure autorizzative facenti capo alla Regione nell'ambito delle disposizioni normative specifiche, non sono oggetto di autorizzazione comunale.

Per la valutazione di progetto, l'omologazione e il rilascio di autorizzazione di nuovi impianti si applicano i criteri tecnici indicati nell'Atto di Intesa Stato Regioni 17.2.1992 , nonché dell'Accordo Stato – Regioni del 16 gennaio 2003 e del D M 18.3.1996 per quanto riguarda i requisiti di sicurezza.

Per gli interventi di riattamento di impianti esistenti, ai fini della valutazione di progetto, della omologazione e del rilascio dell'autorizzazione, sono da rispettarsi i requisiti di sicurezza nonché i requisiti impiantistici che abbiano effetti diretti sulla qualità dell'acqua e del micro ambiente, previsti dall'Atto d'Intesa ai seguenti punti:

- Allegato 1 punti 1.3 - 1.4 - 1.6 - 2 (2° comma) - 5
- Allegato 2 punti 1 - 1.4 (commi 1-2-3) - 1.5 - 1.7
- Allegato 3 punti da 1 a 1.2.9 compresi
- Allegato 4 punti da 1 a 1.2.2.3 compresi - 1.3 - 1.4 - 1.5

Sono fatte salve ulteriori disposizioni, modifiche o integrazioni emanate in materia e sono possibili comunque deroghe in ordine alla sostituzione dei sistemi a skimmer con sistemi a sfioramento.

Qualora le attività di vigilanza sulla qualità dell'acqua denotassero ripetute alterazioni imputabili a deficit strutturali impiantistici, con Ordinanza Sindacale su proposta del Servizio competente dell'ASL è imposto il riattamento dell'impianto.

Su specifica deroga del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, le piscine inserite all'interno di impianti sportivi polivalenti, se di dimensioni inferiori a 150 metri quadrati di superficie di specchiatura d'acqua, possono usufruire di servizi igienici e spogliatoi comuni con le altre attività sportive presenti, fermo restando l'obbligo di doccia e lavapiedi a bordo vasca ed a condizione che il numero e la superficie di servizi igienici e spogliatoi sia opportunamente adeguato al numero di utenti presenti.

[Art. 118 - Palestre scolastiche \(ex 146\)](#)

Per le palestre facenti parte dei complessi scolastici si applicano le vigenti disposizioni in materia di edilizia scolastica.

Sono utilizzabili a fini didattici, previa approvazione del Direttore d'Istituto e parere favorevole del Servizio competente dell'ASL eventuali altre strutture conformi alle disposizioni in materia di edilizia scolastica, sia sotto il profilo dimensionale che sotto quello delle dotazioni infrastrutturali e di sicurezza.

L'utilizzazione di palestre di cui al comma 1 ad opera di soggetti diversi (società o privati) è consentita previa approvazione del Direttore d'Istituto, subordinatamente alla esistenza di accesso differenziato con chiusura rispetto agli altri spazi destinati alla scuola ed alla possibilità di idonea pulizia degli spogliatoi prima dell'accesso dei discenti.

E' esclusa l'utilizzazione durante le ore di attività didattica nell'istituto.

[Art. 119 - Palestre \(ex 147\)](#)

L'apertura di palestre ad uso diverso da quello scolastico e non rientrante nella disciplina degli impianti sportivi sottoposti alle norme degli artt. 68 e 80 TULPS, è subordinata a preventivo parere di conformità da richiedere al Servizio Igiene e Prevenzione della A.S.L. .

Gli spazi destinati ad attività ginnico-sportive devono essere dotati di ventilazione naturale pari ad 1/8 della superficie del pavimento o artificiale, conformemente alle previsioni di cui al presente Regolamento nello specifico articolo che tratta gli impianti di condizionamento. Devono inoltre avere altezza non inferiore

a 3 m. La superficie utile per utilizzatore contemporaneamente presente non può essere inferiore a mq. 10; la capienza massima per ogni singola palestra dovrà essere specificata in apposito avviso.

Gli spogliatoi ed i servizi igienici devono essere distinti per sesso.

Gli spogliatoi devono avere superficie non inferiore a 30 mq al netto dei servizi igienici che dovranno essere separati a tutta altezza dagli spogliatoi. Per ciascun utente dovranno essere disponibili non meno di 1,6 mq di superficie all'interno dello spogliatoio. Si dovrà disporre complessivamente di almeno 2 wc, 2 lavabi, 6 docce; tale dotazione dovrà essere integrata nella misura di almeno 1 doccia per ulteriori 15 frequentatori oltre i primi 30, 1 wc ogni ulteriori 15 frequentatori e 1 lavabo per ulteriori 20 frequentatori. Dovrà inoltre essere previsto uno spogliatoio di almeno 10 mq. per uso degli allenatori-istruttori con annesso wc-lavabo-doccia.

Deve essere previsto almeno 1 locale per il deposito delle attrezzature sportive e materiali vari necessari per la manutenzione e pulizia dei locali e dovrà essere inoltre disponibile un locale destinato al primo soccorso, adibibile anche ad altri usi compatibili.

Tutte le palestre indipendentemente dall'uso a cui sono destinate devono assicurare la presenza di un Direttore tecnico in possesso di diploma ISEF o di fisioterapista. Per le palestre ad uso esclusivo di società sportive la qualifica di Direttore tecnico può essere rivestita anche da istruttore o allenatore abilitato dalla Federazione Sportiva Italiana per la disciplina praticata.

E' consentito l'esercizio di saune e bagni turchi localizzati in apposito locale direttamente connesso con gli spogliatoi, a condizione che ne sia garantita la costante pulizia e igienicità, che l'accesso sia consentito ai soli soggetti idonei dal punto di vista fisico, previo certificato del medico curante, e che l'uso non sia promiscuo

Art. 120 - Scuole di danza o di ballo (ex 148)

I locali in cui si esercita il ballo dovranno essere di dimensioni adeguate e dotati di ventilazione naturale tramite aperture di superficie non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento.

Può essere ammessa ventilazione artificiale conformemente alle previsioni di cui al presente Regolamento relativamente agli impianti di condizionamento. Devono inoltre avere altezza non inferiore a 3 metri. La superficie utile per utilizzatore contemporaneamente presente non può essere inferiore a 5 mq.

Dovrà essere disponibile uno spogliatoio che assicuri almeno 1 mq. di superficie per utente, con annessi wc - lavabi e docce in numero sufficiente, distinti per sesso.

TITOLO III - Edifici e locali per attività ricettive, alberghiere ed affini

Art. 121 - Strutture recettive alberghiere (ex 161)

Le strutture recettive alberghiere (alberghi e residenze turistico-alberghiere) sono soggette alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, che ne fissano caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 maggio 2017 n. 9/R).

L'esercizio della ristorazione all'interno di dette strutture è soggetto ad autorizzazione sanitaria ai sensi del DPR 327/80.

Art. 122 - Strutture recettive extra-alberghiere (ex 162)

Per strutture extra-alberghiere si intende l'esercizio dell'attività di: affittacamere, foresteria, casa per ferie, casa ed appartamenti vacanze, alloggio agriturismo, bed & breakfast, campeggio, dormitorio.

Tali strutture sono regolamentate da disposizioni nazionali e regionali che ne definiscono caratteristiche e requisiti igienico-sanitari (Legge Regionale 3 agosto 2017 n. 13 e Regolamento Regionale n. 4 del 8 giugno 2018).

I dormitori pubblici (non contemplati dalle norme sopra richiamate) devono rispettare i seguenti requisiti:

- disporre di una latrina e di un lavabo ogni 6 posti letto effettivi e di una doccia ogni 8 posti letto effettivi,
- ogni camera deve disporre di una superficie minima di m² 6 per ogni posto letto,
- restano ferme le superfici minime di m² 8 per le camere con un posto letto e m² 14 per le camere con 2 posti letto,
- è consentito sovrapporre a ciascun letto base un ulteriore letto senza incrementare le superfici delle camere o camerate.
- possono essere presenti locali comuni per la somministrazione degli alimenti e bevande alle persone alloggiate.

Art. 123 - Presidi residenziali e semi-residenziali di assistenza sociale (ex 163)

I presidi residenziali e semi-residenziali di assistenza sociale sono soggetti alle vigenti disposizioni nazionali e regionali ed in particolare alle DGR 29.6.1992 n. 38-16335, DGR 14723154 del 22.2.1993, DGR 38-16335 del 29.6.1992 e successive modifiche ed integrazioni che ne fissano caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie. Essi devono essere autorizzati dal Sindaco sentita la Commissione di Vigilanza del Consorzio Socio Assistenziale operante nell'ambito territoriale di competenza ed il Servizio di Igiene Pubblica della ASL

Art. 124 - Centri estivi, colonie e affini (ex 164)

I centri estivi, colonie ed affini sono strutture in cui a carattere temporaneo sono ospitati minori, seguiti da adulti a qualunque titolo. Sono ricompresi in tale definizione i campi scout ed assimilati.

Art. 125 - Campi nomadi e strutture recettive per profughi (ex 165)

1 L'esercizio di campi nomadi o altre strutture adibite alla ricezione di profughi è subordinato alla sussistenza di rete idrica e fognaria, ed alla disponibilità di recapito rifiuti al servizio pubblico di raccolta.

2 Ove la localizzazione sia individuata a norma delle vigenti disposizioni o per disposizioni contingenti prefettizie o del Ministero dell'Interno, sono altresì necessarie strutture di supporto, quali servizi igienici in numero sufficiente e completi di docce con acqua calda e fredda e strutture

fisse di ricovero; in caso di campi profughi deve essere altresì garantito un servizio di cucina e mensa, ed un servizio di assistenza sanitaria concordato con la locale ASL.

3 Ove la localizzazione non sia individuata a norma del precedente comma, la localizzazione sarà consentita solo previo assenso del Sindaco, subordinato ai requisiti minimi di cui al comma 1.

4 E' fatto obbligo di adempiere alle misure profilattiche previste dalle vigenti disposizioni di legge o richieste dalla locale ASL, nonché di garantire la scolarizzazione dei minori.

Art. 126 - Aree di stazionamento notturno per camper (ex 166)

Nel territorio comunale possono essere individuate aree per lo stazionamento notturno di camper, opportunamente segnalate con segnalazioni stradali sulle vie d'accesso.

Tali aree devono essere dotate di un punto di approvvigionamento idrico e di una postazione di scarico dei reflui, connessa con la pubblica fognatura.

TITOLO IV - Prescrizioni igieniche per lo svolgimento di particolari attività

Art. 127 - Attività sanitarie – Definizioni (ex 149)

Quali attività sanitarie si indicano quelle esercitate, sotto qualunque forma societaria o rapporto professionale, da medici chirurghi, medici odontoiatri, odontoiatri e medici veterinari, regolarmente iscritti agli albi professionali.

Sono fatte salve le competenze regionali in materia di autorizzazione alla progettazione ed all'esercizio di :

- laboratori di analisi;
- case di cura generali o specialistiche, intese come luoghi di degenza anche temporanea;
- attività ambulatoriali, svolte anche su esterni, all'interno di case di cura;
- strutture adibite a terapie fisiche e attività di medicina sportiva.

E' vietato l'esercizio della professione medica, nelle sue distinte fasi di valutazione del paziente, diagnosi e terapia, a soggetti diversi da quelli specificati al comma 1.

I sanitari esercitanti a qualunque titolo nel territorio comunale sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia di pubblicità sanitaria .

Art. 128 - Studi e gabinetti medici (ex 150)

Quali "gabinetti medici" o "studi medici" si intendono i locali in cui il medico esercita la propria attività libero-professionale nelle forme più semplici (visita, anamnesi, accertamenti strumentali minori e non invasivi, piccole medicazioni, piccole suture, terapia iniettiva, attività fisiatrica non strumentale) e gestiti direttamente dal sanitario in assenza di supporto infermieristico.

La dotazione strutturale dello studio medico deve prevedere: un vano atteso direttamente aerato ed illuminato, un servizio igienico adeguatamente aerato e disimpegnato dagli altri locali, un locale visita sufficientemente aerato ed illuminato, dotato di lavandino con comando non manuale, di rivestimento facilmente lavabile e disinfettabile su pavimento e pareti in adiacenza al lavello.

Fatto salvo l'accreditamento previsto per gli studi medici convenzionati con il SSN, l'esercizio di studi e gabinetti medici non è soggetto ad autorizzazione, purché lo studio non sia utilizzato da più di tre professionisti ed ognuno di loro disponga di un proprio locale visita autonomo.

[Art. 129 - Ambulatori medici \(ex 151\)](#)

Si definiscono ambulatori medici i locali in cui l'attività libero-professionale è esercitata avvalendosi di procedure diagnostiche strumentali più complesse o invasive, o di procedure terapeutiche di natura chirurgica, o di uso di radiazioni ionizzanti.

Sono inoltre compresi in tale definizione, i casi in cui, per supporto di personale parasanitario, per numero di professionisti, per utilizzo comune in orari e tempi diversi dello stesso locale visita da parte di più professionisti, o ancora per costituzione di società, l'attività non possa essere definita di studio o gabinetto medico ai sensi dell'articolo precedente.

Sono infine compresi i casi in cui l'attività sanitaria sia svolta, ancorché come consulenza libero-professionale, all'interno di altre strutture soggette a vigilanza, quali palestre, centri estetici e simili, ad esclusione delle strutture di pronto soccorso degli impianti sportivi.

Sono esclusi da tale definizione le attività in cui vengono effettuati interventi chirurgici in anestesia generale, in quanto, a seguito della necessità di degenze temporanee legate all'osservazione dei pazienti trattati, le stesse sono da ricondursi alla definizione di "casa di cura" specialistica, soggette ad autorizzazione regionale. Sono altresì esclusi, perché soggetti ad autorizzazione regionale, i centri di cure fisiche e fisioterapiche, i centri di medicina sportiva e quelli di cure idropiniche.

[Art. 130 - Autorizzazioni \(ex 152\)](#)

Sono soggette Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) e successiva verifica da parte Dipartimento di Prevenzione tutte le attività ambulatoriali non soggette ad autorizzazione regionale, così come definite dal precedente articolato.

Le attività di cui al comma precedente possono essere esercitate anche ad un soggetto non medico, purché nomini un Direttore Sanitario della struttura, il quale dovrà allegare alla segnalazione (S.C.I.A.) dichiarazione di accettazione dell'incarico;

La documentazione da allegare alla S.C.I.A. comprende obbligatoriamente la descrizione dell'attività svolta, documentazione relativa alle attrezzature disponibili, il requisito professionale dei sanitari che l'esercitano e degli operatori parasanitari di supporto, una planimetria dettagliata dei locali, le generalità e la qualifica del Direttore Sanitario individuato o dei professionisti impegnati.

Le attività sono tenute al rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti provenienti da attività sanitarie ed in materia di radiazioni ionizzanti

Per le attività complesse non riconducibili alle attività ambulatoriali (case di cura, laboratori analisi, etc.) già disciplinate da disposizioni regionali e nazionali, vigono le procedure autorizzative ed i requisiti tecnico-strutturali e gestionali per esse previste. Sono in esse ricompresi i presidi sanitari privati operanti a qualunque titolo in regime di day-hospital.

Art. 131 - Attività parasanitarie - Definizioni (ex 153)

Come attività parasanitarie si intendono l'esercizio della farmacia, delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti sanitarie ausiliarie delle professioni sanitarie.

Art. 132 - Farmacie (ex 154)

L'esercizio della farmacia è subordinato alle vigenti disposizioni in materia di licenze e regolamentazione d'esercizio.

L'espletamento di attività complementari è soggetto a specifica approvazione dell'ASL, una volta accertata la rispondenza delle attrezzature alle vigenti disposizioni, e contestuale aggiornamento della licenza. A tale procedura sono assoggettati l'attività di erboristeria e di vendita di prodotti farmaceutici omeopatici e veterinari e di prodotti cosmetici, nonché l'espletamento di attività di accertamenti diagnostici di base quali il rilevamento della pressione arteriosa e l'utilizzo di kit di laboratorio. L'approvazione di cui sopra si esplica attraverso accertamento effettuato dalla Commissione di vigilanza sulle farmacie istituita presso ogni ASL.

L'espletamento di accertamenti diagnostici di base è consentibile limitatamente ad accertamenti di controllo di routine, senza alcuna finalità diagnostica, con obbligo di invitare l'utente a recarsi dal proprio medico curante per la valutazione clinica del risultato.

E' vietata l'utilizzazione di medici nell'attività commerciale o nell'espletamento di accertamenti diagnostici di base.

Art. 133 - Professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie (ex 155)

Le attività inerenti le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie sono regolate dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia.

E' possibile all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, l'esercizio delle seguenti attività: ostetrica, logopedista, ortottista, assistente di oftalmologia, tecnico ortopedico, podologo, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, tecnico sanitario di radiologia medica, terapista della riabilitazione, massaggiatore e massofisioterapista, tecnico di neurofisiologia, tecnico di laboratorio biomedico, dietista, assistente sanitario, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, infermiere professionale, tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Le attività di odontotecnico, ottico, ernista e tecnico ortopedico ed audioprotesista, possono essere esercitate in appositi esercizi, eventualmente con annesso laboratorio, soggetti a Segnalazione certificata di inizio attività e verifica da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL; in tali casi le attrezzature disponibili devono essere ricomprese tra quelle previste dal D M 3.5.1994. Possono essere altresì essere esercitate all'interno di strutture sanitarie o di ambulatori medici, purché sotto regime di dipendenza o con caratteristiche di occasionalità.

Art. 134 - Parrucchieri, pettinatrici, estetisti ed attività affini (ex 156)

Le attività di cui al presente articolo sono regolate da apposito Regolamento Comunale.

Le attività sono esercitabili a domicilio dell'utente o in appositi esercizi, regolarmente autorizzati con le modalità previste dallo specifico Regolamento Comunale.

E' possibile, previa acquisizione di specifica autorizzazione del responsabile sanitario della struttura sanitaria di ricovero o della struttura socio-assistenziale di ricovero, l'esercizio dell'attività anche all'interno di predette strutture. A tal fine l'esercente dovrà preliminarmente acquisire un certificato del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL in ordine al possesso di requisiti strumentali e professionali utili al controllo della diffusione delle malattie infettive.

Art. 135 - Attività miste (ex 157)

Nel caso in cui nell'ambito delle attività di cui all'articolo precedente siano effettuate altre attività sanitarie, ivi comprese quelle esercitate da personale parasanitario, oppure attività sportive, esse sono ricondotte alla fattispecie di cui agli specifici articoli del presente.

Art. 136 - Tatuatori (ex 158)

Nel territorio comunale sono ammesse solo attività di tatuaggio per impressione sulla superficie cutanea, con esclusione di qualsiasi intervento che preveda la penetrazione anche parziale della superficie cutanea.

Tali attività possono essere esercitate in appositi esercizi, temporanei o fissi, previa Segnalazione certificata di inizio attività e verifica da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

I pigmenti utilizzati devono essere idonei per l'applicazione cutanea e comunque privi di effetti irritativi, tossici ed allergenici per la persona, come risultante da scheda di sicurezza del prodotto, che deve essere sempre disponibile presso l'utilizzatore e messa a disposizione dell'utente.

E' fatto assoluto divieto a personale non medico l'esercizio di attività manipolative della superficie cutanea (scarificazione, dermoabrasione e simili), fatti salvi i trattamenti di manicure e pedicure e quanto consentito all'attività di estetista.

Art. 137 - Perforazione con monili (ex 159)

Nel territorio comunale sono ammessi interventi di perforazione della superficie corporea con monili (piercing) previa Segnalazione certificata di inizio attività e verifica da parte, verifica del Servizio di Igiene Pubblica e accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

L'utente deve essere preventivamente informato dei rischi connessi alla pratica, nonché dei rischi connessi alla successiva manipolazione.

Art. 138 - Requisiti igienici dei locali per attività di tatuaggio e piercing (ex 160)

I locali ove si svolgono le attività di tatuaggio e piercing devono essere fisicamente separati dai locali che ospitano qualsiasi altra attività mediante pareti a tutta altezza. Devono essere regolarmente aerati

ed illuminati naturalmente secondo i parametri e le specifiche tecniche previsti per i locali di abitazione. E' consentita l'aerazione artificiale mediante impianto di condizionamento e l'aerazione artificiale capace di garantire sulla superficie di applicazione del tatuaggio o del monile almeno 500 lux.

Il locale deve essere fornito di lavandino con comando non manuale per l'erogazione dell'acqua calda e fredda. Le pareti devono essere ricoperte da materiale lavabile, impermeabile e disinfettabile. I locali devono essere dotati di idonee attrezzature di sterilizzazione.

Art. 139 - Vendita e affitto di abiti e accessori usati (ex 7)

E' vietata la vendita e l'affitto di abiti, costumi ed effetti di uso personale, di qualunque genere, usati, senza che essi siano stati sottoposti a procedimento di disinfezione e disinfestazione secondo le modalità stabilite dalla Autorità sanitaria e con spesa a carico dell'interessato.

Sono esenti dai trattamenti di bonifica e dalla disinfezione gli abiti che siano sottoposti a lavatura a secco, mediante trattamento con solventi clorurati o altri prodotti equivalenti e successiva essiccazione a caldo.

PARTE IV - SANZIONI

Art. 140 - Applicazione sanzioni (ex 181)

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da disposizioni specifiche di leggi, decreti o regolamenti, sono punite con sanzioni amministrative da Euro 25,00 a Euro 500,00, previste dall'art. 7-bis del D.Dgsl 267/2000, da applicarsi secondo le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689.
2. Al proprietario di un alloggio dichiarato antiigienico ai sensi dell'art. 61 del presente Regolamento che lo concede in locazione senza aver preventivamente provveduto a realizzare i necessari provvedimenti di risanamento e a richiederne la verifica da parte del Servizio di Igiene Pubblica si applica la sanzione di Euro 250,00.
3. Al proprietario che concede in locazione un alloggio dichiarato inagibile o che ha concesso in locazione ad uso abitativo una unità che viene dichiarata inabitabile ai sensi dell'art. 63 del presente Regolamento si applica la sanzione di Euro 500,00.
4. Le violazioni della normativa in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico sono punite con le sanzioni previste dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447;